

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XIX NUMERO 2

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
Politica e Giustizia

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Le dimissioni del Presidente
del Tribunale di Nocera Inferiore

HISTORIA ET ANTIQUITATES
La sede del Tribunale di Nocera Inferiore;
cenni storici

Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Guido Casalino

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Renata Gaeta
Gianluca Granato
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Ludovica Marano
Angelica Mondelli

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato a mezzo mail,
non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBIESSE srl

cell. 081 929449
info@pibiessesrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web

© 2022 Foto
PIBIESSE srl

© 2022 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore



ACQUA
POTABILE

Il fonte Helvius
(con immagine del dio Sarno)
Sant' Egidio del Monte Albino

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	DOTTRINA <i>Barbara Barbato</i> La disciplina civilistica relativa al cognome ai figli	27
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA			
<i>La redazione</i> Le dimissioni del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore	6	<i>Ludovica Marano</i> Le circostanze del reato con particolare riguardo agli effetti indiretti della recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.	29
GIURISPRUDENZA			
<i>Eliana Libroia</i> La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza tra legislazione e giurisprudenza	10	<i>Giuseppe Matrone</i> L'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano	31
<i>Ludovica Marano</i> Le diverse forme degli atti persecutori - Lo Stalking Condominiale	13	<i>Angelo Mondelli</i> <i>Angelica Mondelli</i> Violenza, profili psicologici, analisi generale e fase adolescenziale. Atti persecutori e legge 69/2019 (C.D. "CODICE ROSSO") ⁹	35
<i>Emiliana Matrone</i> Chiarimenti delle Sezioni Unite sulla natura giuridica dell'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada	15	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>La Redazione</i> La sede del Tribunale di Nocera Infe- riore: cenni storici	39
<i>Andrea Milo</i> Aborto da amniocentesi: ripartizione dell'onere della prova in capo al medico o alla paziente	19	NOTIZIE DAL CONSIGLIO <i>A cura di Barbara Barbato,</i> <i>Consigliere del COA di Nocera Inferiore</i>	
<i>Gaetano Riccio</i> L'azione inibitoria a tutela del diritto all'oblio	21	News CNF	42
<i>Giuseppina Romano</i> La notifica all'imputato in seguito ad attestazione di irreperibilità dello stesso presso il domicilio dichiarato o eletto	22	News CASSA FORENSE	43
		Le statistiche	48

Editoriale di Luigi Ciancio

Politica e Giustizia

Improvvisate e non richieste da alcuno sono arrivate le elezioni politiche che dovrebbero rinnovare il Parlamento e, ci si augura, anche apportare qualche modifica legislativa avviata nella passata legislatura ma non perfezionata.

Tra le tante, anche una modifica o meglio la riforma del sistema giustizia.

Da tutti viene invocata ma mai veramente rinnovata.

Si è andati avanti sin qui con modeste modifiche ma mai si è affondato il bisturi delle radicali riforme di cui si ha veramente bisogno.

Arriva un ministro della Giustizia che ti propina la sua pillola di nuovi ordinamenti, ci pensa quello successivo a modificare quello fatto dal predecessore nel segno della discontinuità e così si va avanti da sempre. Una tela di Penelope eterna.

Si fa e si disfa di continuo, senza avere una visione di assieme che centri il problema e lo risolva in maniera definitiva.

C'è il bisogno di una giustizia più efficiente e credibile, non assoggettata agli umori della politica contraria ad ogni forma di rinnovamento.

Anche la recente riforma Cartabia è un tentativo di modifica di alcuni paradigmi che sembrano inamovibili ma da sola è stata e rimane insufficiente per una radicale trasformazione della giustizia, da tutti invocata ma forse da nessuno degli addetti ai lavori veramente voluta.

E il cittadino che ha sempre guardato con riverenza la Giustizia, quella con la G maiuscola, assiste impotente e preoccupato di quanto avviene in questo mondo, scosso di recente da scandali e scandaletti che ne mettono in discussione le fondamenta.

Si apprende così di giudici dello stesso tribunale in lotta tra loro per accaparrarsi questo o quell'altro posto; di indagini e di conversazioni private divulgate senza alcuna ragione; della esistenza radicata di un "sistema" per l'assegnazione dei posti importanti in seno al CSM.


Di fronte a tale sfascio la politica cosa dovrebbe fare?


Reagire con forza e decisione in virtù di una legittimazione che viene dal popolo e lavorando su una legislazione che tenga in conto solo ed esclusivamente gli interessi dei cittadini che sono quelli che più di tutti soffrono e pagano per episodi ambigui e disdicevoli.

Cosa augurarci allora!

Che queste elezioni sappiano esprimere una classe politica capace di attirare una riforma copernicana al pianeta Giustizia che, al di là degli stereotipi, resta un caposaldo dal quale non si può prescindere.

Solo in tal modo si potrà dare al cittadino una Giustizia vera e giusta.





Penelope al telaio
(1575-1585)

Leandro Bassano
(1557-1622)

olio su tela, cm 92 x 85

Voci dal Palazzo di Giustizia

La redazione



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

Nocera Inferiore, 03 giugno 2022

PROT. N. 2646

Ill.mo Signor Presidente
del Tribunale di Nocera Inferiore
Dott. Antonio Sergio Robustella
S E D E

Oggetto: Dimissioni Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Ill.mo Presidente,

senza voler entrare nel merito della Sua decisione (che sarà stata sicuramente molto sofferta e ponderata), Le esprimo il mio profondo rammarico, quello di tutti i componenti del COA e dell'intera Classe Forense Nocerina per la dimissioni che Lei ha rassegnato dalle Sue funzioni, dal momento che la scelta da Lei operata ha inferto un altro duro colpo alla già grave situazione in atto presso il nostro Tribunale.

Ricordo il primo incontro che abbiamo avuto nella sede del nostro Ordine nel mese di settembre del 2019, immediatamente dopo il Suo insediamento; in tale occasione, Lei manifestò ai componenti del COA il Suo entusiasmo nell'aver accettato l'incarico di dirigere il Tribunale di Nocera Inferiore ed il proposito di risollevarne le sorti, essendo lo stesso collocato agli ultimi posti tra i Tribunali di Italia per efficienza e funzionalità.

Da subito, il Consiglio dell'Ordine – conquistato dal Suo fervore coinvolgente – Le ha manifestato massima disponibilità e leale collaborazione nell'affrontare le ataviche problematiche degli uffici giudiziari del nostro circondario, nell'ottica di un fine comune: quello di porre rimedio alle gravi disfunzioni che tutti gli Avvocati (ma anche i cittadini) si trovano ad affrontare a causa della cronica carenza di personale amministrativo e di magistrati.

Nel corso di questi tre anni, particolarmente difficili anche per l'emergenza pandemica che ci ha interessato, il COA si è confrontato di continuo con Lei, affrontando problematiche particolarmente complesse e cercando di dare sempre il proprio apporto (anche economico!) con idee e soluzioni che potessero ridurre le disfunzioni del nostro Tribunale ed alleviare le

84014 Nocera Inferiore- Palazzo di Giustizia – Via G. Falcone, 12/14 – Tel. 081 929600 – Fax 081 927432
www.foronocera.it – e-mail: foronocera@foronocera.it – pec: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
NOCERA INFERIORE

quotidiane tribolazioni che gli Avvocati, insieme ai giudici ed ai cancellieri, sono costretti da oramai troppo tempo a sopportare.

Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, l'obiettivo che Lei si era prefisso non è stato raggiunto....ma, sicuramente, per colpa a Lei non imputabili !

La giustizia a Nocera sta attraversando un momento particolarmente difficile e complicato; nel corso di questi ultimi anni, l'Avvocatura ha continuamente e ripetutamente segnalato a tutte le istituzioni – sia giudiziarie, che politiche – le criticità e le problematiche che, soprattutto a causa della carenza degli organici, stanno portando ad una quasi paralisi delle attività.

E tale grave situazione, come ben sa, ha portato gli Avvocati ad adottare una decisione quanto mai difficile, quale quella di indire un'astensione dalle udienze particolarmente lunga, ma necessaria per dare un segnale forte e manifestare in maniera inequivoca il disagio che si vive al Tribunale di Nocera Inferiore per la mancanza di un numero adeguato di personale e di magistrati.

La Sua scelta di dimettersi sicuramente non ci aiuterà nella battaglia che stiamo conducendo per garantire l'efficiente e regolare svolgimento delle attività giudiziarie nel nostro circondario; ma noi Avvocati continueremo nel nostro massimo impegno, finalizzato a restituire al Tribunale di Nocera Inferiore quel ruolo di assoluto prestigio che lo stesso non può non avere e che la comunità locale merita.

Non so se le Sue dimissioni siano (o meno) "irrevocabili"....la speranza di Noi Avvocati è quella che Lei possa ripensarci !

In ogni caso, mi sento in dovere di rivolgerLe il ringraziamento dell'intera Classe Forense per l'estenuante lavoro sin qui svolto con indiscussa competenza, esperienza ed umanità, nonché per l'impegno che con grande generosità Lei ha profuso nel tentativo di risollevare le sorti degli uffici giudiziari del nostro circondario.

Con la stima di sempre, La saluto cordialmente.



IL PRESIDENTE

(Avv. GUIDO CASALINO)



PROT. n° 2861/2022



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Al sig. Presidente del C.O.A. di
Nocera Inferiore

Oggetto: dimissioni del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

Sig. Presidente del C.O.A. di Nocera Inferiore,

ringrazio vivamente non solo Lei, ma anche i Componenti del C.O.A. ed in genere la Classe Forense Nocerina, per le belle parole che ha voluto riservarmi con la nota del 3 giugno 2022.

Le ragioni delle mie dimissioni, che non riguardano solo la Presidenza del Tribunale ma, più in generale il rapporto di servizio (per arrivare al pensionamento anticipato), nascono, principalmente, dalla constatazione che tutte le mie numerose iniziative tese ad ottenere migliori e più efficaci condizioni di lavoro per il Tribunale di Nocera Inferiore, e soprattutto per l'Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, o sono rimaste inevase, oppure sono state accolte in minima parte, per cui il servizio Giustizia offerto non è stato soddisfacente e adeguato alle necessità del territorio circondariale di Nocera Inferiore.

Tutto questo è fin troppo noto, ed è stato, ancora una volta, ed a ragione, ribadito dalle recenti iniziative di protesta avanzate dalla Classe Forense, che Lei autorevolmente rappresenta.

Devo precisare che, al contrario di quanto osservato da qualche commentatore, non considero la iniziativa che ho assunto una sconfitta personale e/o professionale. Lo sarebbe stato se avessi mancato in qualcosa potendo disporre delle risorse adeguate alle necessità.

Ma, come è noto, non solo non è stato così, ma, all'esito della recente ispezione ministeriale, è stato dato atto dell'impegno della dirigenza del Tribunale di Nocera Inferiore, dei lusinghieri risultati raggiunti, e soprattutto del sottodimensionamento insostenibile delle piante organiche.

Dunque, mi permetto di dire che, se esiste un responsabile, questo va ricercato nel sistema complessivo, che è oltremodo inadeguato rispetto agli impegni che si devono assolvere.

M_DG.Tribunale di NOCERA INFERIORE - Prot. 06/06/2022.0002861.D





I recenti tragici avvenimenti bellici testimoniano che non si può combattere una guerra senza eserciti adeguati ed equipaggiati; altrimenti, il risultato non può che essere negativo, a prescindere dalle capacità dei comandanti!

Ancora una volta ribadisco che il mio impegno, attraverso lo strumento delle dimissioni, e' quello di richiamare l'attenzione pubblica, e non solo, sul Tribunale in modo da favorire una decisa presa di coscienza su quelle che sono le necessità reali del Tribunale.

Gia' una volta ho dato le dimissioni che poi ho ritirato, perche' commosso dalla stima e dall'affetto di quasi tutti.

Pero', allora non e' successo quasi niente!

Questa volta per dare credibilita' e forza alla mia iniziativa andro' fino in fondo e non revochero' le dimissioni, anche per evitare possibili strumentalizzazioni che finirebbero per indebolire, se non addirittura rendere vani, i sacrifici ai quali molti di noi si stanno sottoponendo.

Mi creda tutto questo mi costa tanto e mi spiace molto.

Però sono convinto che questa e' l'unica strada, allo stato, percorribile, per ridare dignita' e giustizia al NOSTRO TRIBUNALE.

Con stima e profondo rispetto per la Sua Persona e per la Classe Forense che rappresenta.

Antonio Sergio Robustella

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonio Sergio Robustella'.

Giurisprudenza

Elia Libroia

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza tra legislazione e giurisprudenza

Con l'espressione "misure di prevenzione personali" si intende il complesso dei provvedimenti applicati dal questore o dall'autorità giudiziaria e idonei a produrre effetti sulla libertà personale e di circolazione del destinatario della misura allo scopo di prevenire la commissione di reati¹.

Tale genus di provvedimenti è disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159² che ha introdotto il cosiddetto "Codice antimafia".

In particolare, la normativa in materia è dettata dal Titolo I del Libro I del decreto legislativo citato in cui le misure di prevenzione personali sono differenziate da quelle di natura patrimoniale che incidono, invece, sui beni della persona colpita dal provvedimento.

Ancora, nell'ambito del Titolo I è possibile distinguere le misure di prevenzione personali adottate dal questore da quelle applicate dall'autorità giudiziaria.

Rientrano nella prima categoria indicata il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale di cui agli artt. 2 e 3 del codice antimafia, mentre appartengono al secondo gruppo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice e la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto o obbligo di soggiorno regolamentate dagli artt. 4 ss. dello stesso provvedimento normativo.

La ratio del modello di prevenzione appena descritto non può che individuarsi nell'esigenza di tutelare la collettività da qualsiasi condotta illecita idonea a porre in pericolo la sicurezza dei suoi componenti.

Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza che ha da tempo accolto il principio in virtù del quale ciascun ordinamento richiede la previsione e l'attuazione di un sistema di prevenzione adeguato a garantire una convivenza che possa definirsi ordinata e pacifica.

A ben vedere, si tratta un indirizzo che si è consolidato nel corso degli anni a partire dalla risalente decisione della Consulta del 5 maggio 1959, n. 27³ fino alle più recenti conferme sempre provenienti dalla Corte costituzionale, come, ad esempio, la sentenza del 23 luglio 2010, n. 282⁴.

Le misure di prevenzione personali, al pari di qualsiasi altro provvedimento limitativo della libertà dell'individuo, richiedono naturalmente per la loro applicazione la ricorrenza di determinati presupposti, consistenti nell'appartenenza del destinatario della misura ad una delle categorie indicate dalla legge e nella pericolosità sociale di quest'ultimo, la cui valutazione è affidata all'autorità che irroga il provvedimento.

Tra le misure di prevenzione personale sopraindicate la sorveglianza speciale è indubbiamente quella maggiormente limitativa dei diritti garantiti alla persona dalla nostra Costituzione.

L'ambito di applicazione soggettivo di tale misura si è progressivamente esteso nel corso degli anni a seguito di molteplici interventi legislativi.

Infatti, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423⁵ limitava l'applicazione di tali provvedimenti a: "1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

Gli interventi legislativi degli anni Sessanta (L. 31 maggio 1965, n. 575⁶), Settanta (L. 22 maggio 1975, n. 152⁷) ed Ottanta (L. 13 settembre 1982, n. 646⁸) hanno poi esteso la cerchia dei possibili destinatari di tali misure a tutti coloro che siano indiziati di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso.

Da ultimo l'indicazione delle persone che possono essere colpite dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stata affidata all'art. 4 del già citato codice antimafia, ove si prevede che: "I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1⁹; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'ar-

articolo 51, comma 3 quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640 bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla com-

missione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612 bis del Codice Penale”.

Il notevole ampliamento del novero dei soggetti potenzialmente destinatari della misura di prevenzione personale in esame conferma la rilevanza che nel nostro ordinamento è riconosciuta alla sorveglianza speciale in relazione alla tutela della sicurezza pubblica.

Ex art. 6 del codice antimafia è poi possibile distinguere tre tipologie di tale misura - diversificate sulla base della minore o maggiore afflittività del loro contenuto - consistenti rispettivamente: a) nella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice; b) nella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con “divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni”, ove le circostanze del caso lo richiedano (comma 2); c) la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale “nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica” (comma 3).

Volgendo ora l'attenzione alla concreta applicazione della misura in esame, deve innanzitutto rilevarsi come, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 159/2011, l'autorità giudiziaria competente alla sua adozione sia il tribunale su proposta dei soggetti indicati dall'art. 5, ovvero sia il questore, il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e il direttore della Direzione investigativa antimafia¹⁰.

Il tribunale decide entro 30 giorni dalla proposta con decreto motivato ed è chiamato a valutare sia l'appartenenza del destinatario della misura ad una delle categorie indicate dall'art. 4 dello stesso provvedimento normativo sia la sua pericolosità sociale.

Proprio tale ultimo presupposto è stato oggetto nel corso degli anni di molteplici pronunce della giurisprudenza, in cui è stato chiarito come la figura della pericolosità sociale debba essere “apprezzata nel suo prevedibile significato e non in relazione ad un'indecifrabile connotazione soggettiva, giacché alla base della verifica deve pur sempre esserci il riscontro di condotte suscettibili in fattispecie

corrispondenti a delitti e l'ulteriore riscontro del carattere non episodico di tali condotte, in modo che il profilo sintomatico da esse desumibile possa essere con nitidezza correlato alla configurazione di traffici delittuosi i cui proventi siano destinati, almeno in parte, alla diretta fruizione da parte del soggetto per le sue esigenze di vita"¹¹.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale¹², secondo cui "il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l'instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare l'applicazione di una misura di prevenzione personale è, infatti, che l'attività criminosa – descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica – risulti da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», più spesso come «indizi»; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali"¹³.

Si richiede, infine, che la pericolosità sociale del soggetto riconducibile ad una delle categorie indicate dall'art. 4 codice antimafia sia attuale, ovvero sia deve verificarsi che a tale soggetto siano addebitabili "fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato, come possono essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati e che, da parte del giudice della prevenzione"¹⁴.

I sopradescritti presupposti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza confermano come tale misura sia fondata su un giudizio - affidato all'autorità giudiziaria - della persistente pericolosità del potenziale destinatario, esprimendo un'evidente finalità preventiva che si concretizza nella limitazione della libertà personale e di movimento di quest'ultimo.

La finalità ultima di tale provvedimento consiste, perciò, nell'impedire al destinatario della misura di commettere altri reati o almeno rendergli più difficile la loro commissione, permettendo al contempo all'autorità di pubblica sicurezza di control-

lare adeguatamente eventuali iniziative delinquenti dell'interessato.

1 In tal senso G. Marinucci - E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021, p. 843 ss.

2 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011, n. 226.

3 Corte cost., 5 maggio 1959, n. 27.

4 Corte cost., 23 luglio 2010, n. 282: "Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se "l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza" -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prescrizione di "vivere onestamente", se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato".

5 La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, denominata "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327.

6 La L. 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138.

7 La L. 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1975, n. 136.

8 La L. 13 settembre 1982, n. 646, recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253.

9 A tal proposito deve ricordarsi che la Consulta con la sentenza del 27 febbraio 2019, n. 24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui sancisce che i provvedimenti previsti dal capo II trovano applicazione anche per i soggetti indicati nell'art. 1, lett. a).

10 Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011: "Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono

essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”.

11 Da ultimo Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 2019, n. 27854.

12 Corte cost., 27 febbraio 2019, n. 24.

13 In riferimento a tale pronuncia della Consulta in Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 2019, n. 27854 si legge che: “Tali principi hanno trovato conferma nella recente pronuncia della Corte costituzionale, appena sopra indicata, nella quale si è precisato che sono costituzionalmente legittime le misure di prevenzione dei cd. pericolosi generici che per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (art. 1 lett. b) e 4 lett. c) d.lgs. 159/2011). Valorizzando per tal via la lettura tassativizzante offerta da tempo dalla Corte di cassazione, che consente di riconoscere la prevedibilità richiesta dalla Corte EDU. La richiesta prevedibilità può infatti essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. La Corte costituzionale indica pertanto i criteri che rendono tassativizzante la categoria di pericolosità in esame. Occorre che l’attività del proposto debba qualificarsi come delitto e non come un qualsiasi illecito. L’avverbio «abitualmente» richiede una «realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, in modo che si possa attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (in questi precisi termini già Sez. 2, n. 11846, del 19 gennaio 2018). Occorre ancora la realizzazione di attività delittuose che siano produttive di reddito illecito e dalle quale sia scaturita un’effettiva derivazione di profitti illeciti e tale accertamento va effettuato sulla base di «elementi di fatto», fatti accertati (non meri indizi, relativi alla pericolosità qualificata)”.

14 Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2020, n. 13716.

Ludovica Marano

Le diverse forme degli atti persecutori - Lo Stalking Condominiale

*Nota a sentenza - Tribunale di Milano V
Sezione penale, n. 9221 del 13.10.2021*

Il riconoscimento giuridico di quello che oggi attraverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano viene ridefinito stalking condominiale fonda la propria ragione sull’interpretazione estensiva dell’art. 612 bis cod.pen., che si ricorda essere stato introdotto mediante il c.d. “Decreto sicurezza”, convertito con la legge 24 aprile 2009 n. 38 che disciplina il reato degli atti persecutori.

Invero, l’art. 612 bis cod. pen. punisce chiunque ponga in essere reiterate condotte persecutorie tali da determinare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e timore o, alternativamente, l’alterazione le proprie abitudini di vita.

Il leading case in materia viene definito dalla Cassazione nr. 20895 del 2011. La sentenza di quo origina dalla vicenda che vede coinvolto un soggetto affetto da una forte sindrome maniacale ed alcuni condomini di sesso femminile. Invero, il soggetto teneva comportamenti a carattere sistematico e persecutorio tali da configurare il delitto di stalking, nei confronti di (sole) due condomine. Tuttavia, il comportamento delittuoso messo in atto dall’agente, sebbene non rivolto a tutte le altre condomine, aveva avuto come effetto indiretto, quello di ingenerare nelle altre donne un tale stato di ansia e di paura tale da costringerle a modificare sensibilmente le proprie abitudini di vita. La Suprema Corte di Cassazione nell’occasione aveva confermato la condannata inflitta al soggetto ritenuto colpevole del delitto di stalking anche nei confronti delle altre condomine. Secondo quanto riportato dalla S.C. del 2011, lo stalking condominiale si configura quale insieme di atti reiterati e propensi ad arrecare in maniera volontaria ad uno solo o ad una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo di tempo prolungato, tale che venga estrinsecato l’evento di cui all’art. 612 bis cod. pen., vale a dire condizionare le abitudini di vita quotidiana. La differenza, che in realtà è una specificazione che rileva solo in funzione descrittiva, sta nella circostanza che le azioni volontarie e reiterate vengono perpetrate locus ben preciso: il condominio.

Il fatto storico che, questa volta, ha portato la Corte di Appello di Milano alla conferma della sentenza di primo grado origina da condotte persecutorie che il soggetto agente teneva nei confronti della persona offesa a causa di un presunto debito di circa 31 mila euro che questi aveva contratto nei confronti del condominio. I comportamenti si estrinsecavano dapprima in aggressioni verbali, con il passare del tempo sfociavano in violenze sia su cose (lanciava uova a ridosso delle finestre della casa della vittima, annaffiava con una pompa di irrigazione le finestre aperte dell’abitazione della p.o. di modo da rovi-

nare il parquet etc.) che alla persona offesa. Rispetto a queste ultime condotte, v'è da specificare che l'imputato veniva condannato anche per lesioni personali aggravate.

La persona offesa a seguito di tali episodi iniziava a soffrire di un forte stato di ansia e di paura ed iniziava a cambiare le proprie abitudini di vita, tanto che, ad esempio, prendeva l'ascensore nella scala opposta per evitare di incontrare il suo persecutore; passava i fine settimana fuori dalla propria abitazione; modificava i propri orari di entrata e di uscita dal condominio così da rendere meno prevedibili i suoi spostamenti al persecutore etc. Prescindendo dalla struttura del reato in sè, si rileva in questa sede come secondo la Corte di Appello di Milano per ottenere la prova del cambiamento delle abitudini di vita, "occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate". Invero, con specifico riferimento allo stalking condominiale, ai fini della prova del cambiamento delle abitudini di vita potrà assumere rilievo il fatto "che la vittima abbia cercato, in tutti i modi, di evitare di incontrare l'imputato modificando i propri orari di entrata e uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile".

Rispetto allo stato di ansia e di paura estrinsecato nella norma di cui all'art. 612 bis cod. pen., questo può essere ricavato dalla particolare natura degli atti subiti, ut supra, oltre che, come chiariscono i Giudici della Corte di Appello di Milano dal "gravissimo contenuto delle minacce di morte (anche accompagnate dal richiamo a conoscenze nella criminalità organizzata) qualora siano oggettivamente idonee a creare allarme e preoccupazione in ogni soggetto".

Il reato di stalking, come non manca di spiegare la Corte di Appello non è a forma vincolata e non richiede un minimo di atti per la sua configurazione, ben potendo consumarsi anche in una sola giornata, non contenendo al suo interno il requisito della abitualità (essendo, invece, eventualmente abituale)", dunque, il reato è possibile che venga integrato anche per "due sole condotte tra quelle descritte dall'art. 612-bis c.p. ed essendo il reato configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (a condizione che

si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di sia la causa di uno degli eventi considerati dalla norma)".

Emiliana Matrone

Chiarimenti delle Sezioni Unite sulla natura giuridica dell'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
Cass., SS. UU., Sentenza 07 luglio 2022, n. 21514.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza 07 luglio 2022 n. 21514, hanno chiarito che "l'azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle assicurazioni private»), essendo connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nell'interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile, costituisce un'azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né all'azione di regresso tra coobbligati solidali né alla surrogazione pura nel diritto del danneggiato, il che non consente di parificare la posizione dell'impresa designata, e il diritto da questa esercitato nei confronti del danneggiante, alla posizione e al diritto fatto valere dal danneggiato; con la conseguenza che (a) l'impresa designata può agire nei confronti del responsabile civile per il recupero dell'intero importo, (b) in caso di sinistro imputabile a più responsabili, non trovano applicazione gli artt. 1299 e 2055 c.c., (c) sussiste non già la competenza per materia del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., bensì la competenza territoriale del luogo del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., e (d) opera la prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento".

Orbene, la vicenda rimessa alle Sezioni Unite muove da un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il tribunale di Firenze, con il quale la Compagnia Assicurativa, quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, deduceva che, in conseguenza del sinistro verificatosi il 30 gennaio 2004 in Siena,

tra l'autovettura Peugeot e l'autovettura Land Rover, priva di assicurazione, aveva corrisposto l'importo di euro 5.293,00 in virtù di una transazione; aggiungeva che il sinistro era da addebitare al conducente dell'autovettura Land Rover, in base alle dichiarazioni rese da due testimoni e riportate nel verbale dei vigili urbani intervenuti sul posto, e che agiva per il recupero di tali somme nei confronti della proprietaria e del conducente dell'auto non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del codice delle assicurazioni.

La proprietaria ed il conducente dell'auto non assicurata proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestando la competenza territoriale, per materia e per valore del giudice adito nonché i presupposti per il ricorso alla procedura monitoria, oltre che la fondatezza della pretesa.

Il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione ed avverso tale decisione veniva proposto gravame per erronea applicazione della legge, errata valutazione dei fatti di causa, oltre che per carenza di motivazione.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2017, rigettava il gravame rilevando che l'azione promossa dell'impresa designata dal FGVS trovava fondamento nella legge, quale azione di regresso in presenza di determinati presupposti fattuali fra cui la mancanza di copertura assicurativa e l'avvenuto pagamento del danno nei confronti del danneggiato da parte dell'impresa predetta. Precisava la Corte territoriale che si trattava di obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasformava in obbligazione di valuta a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Inoltre, la Corte riteneva sussistente la competenza del Tribunale di Firenze, giudice del luogo del domicilio del creditore che agiva in regresso e quindi luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182, terzo comma, c.c.; riteneva, altresì, infondata la censura proposta in ordine alla competenza per materia, trattandosi di debito di valuta sorto a seguito della transazione, sicché non era configurabile la competenza ex art. 7 c.p.c. del Giudice di pace, in quanto il sinistro stradale costituiva non l'oggetto dell'azione ma il fatto dal quale sorgeva il diritto di credito

dell'impresa designata, ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209/2005. Sulla base della documentazione prodotta dalla compagnia, la Corte di appello affermò la responsabilità di M. nella causazione del sinistro, aggiungendo che la transazione e la relativa quietanza non erano state specificamente contestate né erano state offerte prove contrarie.

Avverso tale sentenza il conducente e la proprietaria dell'auto non assicurata proponevano ricorso per cassazione per sei motivi, lamentando: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005; 2) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 del d.lgs. 209 del 2005 oltre che degli artt. 99 c.p.c. e 2054 e 2055 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 292 d.lgs. n. 209/2005, oltre che degli artt. 1299 e 2055 c.c.; 4) la violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. e degli artt. 7, 18 e 20 c.p.c.; 5) la violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2702, 2729 e 2697 c.c. nonché dei principi sulla valutazione delle prove e dell'art. 1304 c.c.; 6) la violazione e/o la falsa applicazione del già più volte citato art. 292, oltre che degli artt. 99 e 112 c.p.c.

La causa veniva rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 18802/2021 del 2 luglio 2021, al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo la Terza Sezione riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa alla natura giuridica dell'azione di cui all'art. 292 del codice delle assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi b) dell'art. 283 del predetto codice, ovvero perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa.

Veniva, in particolare, segnalato che la soluzione di tale contrasto avrebbe avuto rilevanti ricadute in relazione al termine di prescrizione e alla sua decorrenza, oltre che sulla necessità o meno del previo accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito e sull'applicabilità dell'art. 2055 c.c..

Il Primo Presidente disponeva l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Orbene, i primi quattro motivi ed il sesto vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, riguardando essi la

questione centrale della natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di garanzia delle vittime della strada e i conseguenti effetti in termini di autonomia o meno dell'azione rispetto alla posizione del danneggiante, di solidarietà passiva, di liquidità del credito e di competenza del giudice adito.

Innanzitutto, si evidenzia che in ordine alla individuazione della natura giuridica dell'azione di regresso prevista dall'art. 292, comma 1, citato esistono tre diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'"azione di regresso" in parola non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni (derivante da fatto illecito), ma sarebbe un'azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10 marzo 1997, n. 10176; Cass. 11 maggio 2007, n. 10827; Cass. 19 giugno 2013, n. 15303; Cass. 17 gennaio 2017, n. 930).

Secondo altro orientamento, l'azione recuperatoria ex art. 292 deve essere ricondotta all'ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c., attribuendosi all'impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (v., con riferimento all'art. 29 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, Cass., Sez. un., 11 novembre 1991, n. 12014; Cass. 15 gennaio 2002, n. 366; Cass. 17 settembre 2005, n. 18446; Cass. 6 luglio 2006, n. 15357).

Infine, secondo un terzo orientamento, l'azione dell'impresa designata è un'azione speciale non assimilabile né allo schema dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (Corte del 6 ottobre 2016, n. 20026).

Si evidenzia come pure in dottrina vi siano opinioni discordanti.

Invero, nell'ambito della struttura dell'obbligazione soggettivamente complessa ex latere debitoris, il regresso viene definito come schema tipico, con caratteristiche peculiari, al quale il Legislatore fa ricorso in ipotesi di sussistenza di un vincolo di coobbligazione solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c., con riferimento almeno al lato esterno e di adempimento di uno dei due o più coobbligati, anche per una quota a lui non spettante nei rapporti interni. Con l'adempimento dell'obbligazione solidale il solvens acquisisce un diritto nuovo che trova giustificazione nel particolare rapporto, contrattuale o legale, sottostante tra i vari condebitori solidali, al fine di assicurare il riequilibrio tra i medesimi.

Con la surrogazione, il surrogante si sostituisce nelle ragioni del creditore, come espressamente previsto nel caso di surrogazione legale, e, per quanto qui rileva, «a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri e per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo», come previsto nell'art. 1203, n. 3, c.c., e «negli altri casi previsti dalla legge», come previsto dall'art. 1203, n. 5, c.c.

Secondo autorevole dottrina, il regresso comprende, sotto il profilo meramente descrittivo, tutti i casi in cui un soggetto, per il fatto di aver compiuto un pagamento che si risolve in tutto o in parte nell'interesse di un terzo, acquista il diritto a vedere rimborsata in tutto o in parte la somma pagata o in ogni caso il valore della prestazione eseguita. La medesima dottrina sostiene che il regresso, sotto il profilo giuridico, non può essere prospettato come categoria unitaria, tenuto conto che esso comprende una serie di ipotesi che difficilmente possono essere considerate in un ambito unitario (si pensi, ad esempio, al regresso del terzo che ha pagato un debito altrui, al fideiussore nei confronti del debitore principale, al mandatario verso il mandante, al gestore di affari verso il dominus, al socio verso gli altri soci).

È stato osservato dalla dottrina che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento disciplina un vincolo di coobbligazione solidale e di pagamento del debito da parte di chi, nei rapporti interni, figura come un condebitore nell'interesse altrui, la terminologia utilizzata non sia univoca essendo il fenomeno indicato talvolta come regresso, talaltra ancor più genericamente come rivalsa e altre volte ancora, infine, come surrogazione.

Risulta comunque prevalente in dottrina la tesi che distingue la surrogazione dal regresso, qualificando la prima quale vicenda traslativa del credito attraverso il subingresso di un terzo nei diritti che il creditore originario vantava nei confronti del debitore, in conseguenza del pagamento del debito, con il concorso delle altre condizioni di legge, e il secondo come diritto di credito autonomo e nuovo che sorge in capo al solvens sulla base dell'avvenuto pagamento.

La funzione cui sono preposte le due azioni in parola è la medesima, e cioè quella di assicurare il recupero della prestazione erogata ad un soggetto che ha soddisfatto l'interesse creditorio (art. 1201 c.c.) o ha reso possibile l'adempimento

al debitore (art. 1202 c.c.) o aveva interesse normativamente tipizzato a soddisfare il precedente creditore (1203 c.c.) oppure come obbligato in solido ha pagato l'intero debito (art. 1299 c.c.). Secondo alcuni, inoltre, entrambi i rimedi sembrerebbero supplire all'inesistenza di una ragione giustificatrice dell'attribuzione eseguita da un terzo e sarebbero esercitabili in rapporto di alternatività tra loro.

Secondo altri, regresso e surroga sarebbero rimedi tra loro concorrenti ovvero in rapporto di complementarità, potendo il terzo surrogato agire in regresso per ottenere quanto dovutogli «oltre il limite recuperatoria della surrogazione». La non univocità delle posizioni in dottrina a tale ultimo riguardo va ricercata nel tratto caratterizzante del regresso rispetto alla surrogazione che è quello di costituire un diritto autonomo e nuovo rispetto a quello estinto con il pagamento, comportando tale carattere plurime differenze in ordine alla disciplina della prescrizione, del mancato subingresso nei diritti accessori di garanzia, nella possibilità di ripetere le spese sopportate a causa della preventiva escussione.

La fattispecie all'esame delle Sezioni Unite, relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione, rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.

Si è molto discusso e si discute ancora in relazione al significato da attribuire all'espressione "azione di regresso" di cui al primo comma del citato art. 292. In particolare, si controverte sul se la distinzione lessicale che caratterizza i due commi della norma in questione imponga effettivamente l'adozione dei due diversi modelli teorici cui si fa espresso riferimento - il regresso e la surrogazione - in relazione alle due diverse fattispecie contemplate ovvero se, nonostante l'utilizzo di differenti termini, le due azioni contemplate si inseriscano in una vicenda di successione dell'impresa designata nei medesimi diritti del danneggiato, secondo il modello della surrogazione legale.

Facendo riferimento agli orientamenti più seguiti, in un panorama di opinioni ben più ampio, si evidenzia che una parte della dottrina

ritiene, invero, che l'espressione sia stata impiegata dal Legislatore in senso improprio in quanto la vera funzione e natura dell'azione sarebbe quella di conferire all'impresa designata quegli stessi diritti che competono al danneggiato e che questi non può più esercitare contro "i responsabili del sinistro" in quanto è stato già risarcito. Pertanto, secondo tale orientamento, detta azione parteciperebbe degli stessi elementi tipici della surrogazione legale prevista dall'art. 1203, n. 5, c.c. ed infatti avrebbe come effetto la reintegrazione del patrimonio del solvens attraverso la sostituzione e il subingresso negli stessi diritti del creditore soddisfatto. Ne conseguirebbe che, allorché l'impresa designata esercita l'azione di regresso, dopo avere provveduto al pagamento del risarcimento del danno, la stessa non farebbe valere un diritto proprio nei confronti del responsabile, ma assumerebbe la medesima posizione processuale e sostanziale del creditore surrogato e le sarebbero, quindi, opponibili le stesse eccezioni opponibili al danneggiato risarcito. Inoltre, l'impresa designata vanterebbe, nei confronti del responsabile del sinistro, lo stesso diritto spettante al danneggiato soddisfatto, finalizzato al recupero dell'indennizzo corrisposto.

Secondo altra parte della dottrina l'espressione contenuta dall'art. 292 conferirebbe in capo all'impresa designata dal Fondo un'azione autonoma e un diritto di regresso in senso proprio che, pur determinando il subentro nel diritto di credito spettante al danneggiato, porrebbe un obbligo risarcitorio autonomo che sorgerebbe per effetto dell'inadempimento da parte del responsabile civile non dell'obbligazione di risarcimento bensì dell'obbligo di assicurarsi. Ne conseguirebbe che non verrebbe in rilievo l'istituto della surrogazione, proprio in quanto non vi sarebbe identità tra l'obbligazione adempiuta dall'impresa designata e quella del responsabile civile e, pertanto, non si verificherebbe un'ipotesi di pagamento del debito altrui e, quanto al regime della prescrizione, comporterebbe l'operatività del termine ordinario decennale di cui all'art. 2947 c.c.

Non vi è dubbio che rilevanti differenze derivano a seconda che l'azione di regresso dell'impresa designata venga intesa come sostitutiva di quella del responsabile del sinistro ovvero come autonoma rispetto all'azione da ultimo indicata.

Rilevano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che non è del tutto infrequente che il Legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico, sicché l'argomento testuale non è di per sé particolarmente significativo, mentre risulta comunque evidente che la scelta del legislatore di qualificare diversamente le azioni previste nei due commi dell'art. 292 più volte citato sia indicativa di una chiara volontà di disciplinare e connotare in modo non identico le due innegabilmente diverse fattispecie disciplinate dai due richiamati commi.

Attualmente il Fondo in parola è costituito presso la Consap e continua ad essere alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria.

Risulta del tutto evidente il fine solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate - per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro - dalle imprese designate (v. Corte cost., 1- marzo 1973, n. 24, e 18 dicembre 1987, n. 560).

Va pure precisato, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e sostenuto dalla prevalente dottrina, che tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo.

In questa prospettiva, l'istituzione del Fondo è stata intesa non come volta a riconoscere, in ogni caso, un'indennità ai danneggiati, come avviene negli ordinamenti in cui il sistema assicurativo è di tipo no fault insurance, prescindendo cioè dal profilo soggettivo del dolo o della colpa, ma come prestazione che, "sostituendosi" al risarcimento dovuto al responsabile civile del sinistro, presuppone che sia ascrivibile al dolo o alla colpa di questi la responsabilità del sinistro.

Il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, ispirato - come già detto - da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dal primo comma dell'art. 292 del d.lgs. n.

209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari.

All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. Ad avviso delle Sezioni Unite, quindi, "l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile".

Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al primo comma dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.

L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, e nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005). "Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa

designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c., e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero".

Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione in esame, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, "con la conseguenza che non sussiste, nel caso all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale", contrariamente all'assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato dalla Corte, in sede di regolamento di competenza, con l'ordinanza 23 luglio 2010, n. 17467. Tale pronuncia si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo - non condiviso, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite - secondo cui l'azione di regresso in discorso si concreta nell'esercizio da parte dell'impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.p.c., n. 5.

Per l'effetto, le Sezioni Unite ribadiscono che "la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verifica del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuto, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta, dal ricorso, essere stato ritualmente, come tale, contestato".

Le Sezioni Unite non trascurano di affermare che "Ben può, altresì, essere eventualmente ecce-

pito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata".

Inoltre, viene chiarito che "essendo espressamente previsto nel primo comma dell'art. 292 in questione che l'impresa designata possa esperire l'azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dell'effettuata transazione, il credito vantato era liquido ed esigibile e ben poteva essere azionato in via monitoria".

Infine, Le Sezioni Unite puntualizzano che "trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato".

Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto precede, vengono rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto; la causa viene, dunque, rimessa alla Terza Sezione civile per l'esame del quinto motivo, che come si ricorderà riguarda la violazione dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2702, 2729 e 2697 c.c. nonché dei principi sulla valutazione delle prove e dell'art. 1304 c.c..

Andrea Milo

Aborto da amniocentesi: ripartizione dell'onere della prova in capo al medico o alla paziente

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 10055/2022, depositata il 29.03.2022, ritorna a discorrere della ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità medica.

Il rapporto giuridico che sorge tra paziente, medico e struttura di cui lo stesso è dipendente, avente natura contrattuale, prevede che, qualora si verifici un danno a una paziente a causa di una procedura mal eseguita, come l'amniocentesi, spetta a lei dimostrare il nesso di causa tra la condotta del medico e l'aborto subito, mentre a quest'ultimo di aver adempiuto correttamente o di non averlo potuto fare in virtù di una causa imprevista imprevedibile.

La vicenda giudiziaria verteva sulla richiesta risarcitoria di una donna che, in stato di gravi-

danza e sottoposta ad amniocentesi, lamentava l'esecuzione imprudente e imperita del medico che, in violazione della letteratura medica in materia, eseguiva tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto.

Il Tribunale, accertato il provocato aborto da parte del medico, accoglieva la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del frutto del concepimento e per il danno biologico riportato dalla gestante.

La domanda, accolta dal Tribunale, veniva poi rigettata dalla Corte d'Appello di Genova, sulla base dei seguenti rilievi: - la condotta imprudente e imperita ascritta al medico (asseritamente consistente nella effettuazione di tre prelievi transaddominali di liquido amniotico dalla cavità uterina della gestante) non poteva ritenersi provata; l'assunto circa la sussistenza di tale contegno colposo trovava infatti fondamento esclusivamente nella testimonianza della madre della gestante (la quale aveva riferito di avere assistito all'amniocentesi da dietro un paravento grazie ad una fessura aperta nello stesso) ma tale dichiarazione non poteva ritenersi attendibile, sia perché appariva scarsamente credibile che ad un esame da svolgersi in ambiente sterile il personale medico avesse lasciato assistere un congiunto della paziente, sia perché ancor meno plausibile appariva la possibilità che da dietro un paravento la teste avesse potuto constatare con precisione la triplice inserzione dell'ago nell'addome della figlia; esclusa la dimostrazione della condotta imprudente e imperita addebitata al medico, doveva ridimensionarsi anche la rilevanza dell'esito dell'accertamento peritale espletato in primo grado, poiché il rilievo formulato dal CTU (circa l'opportunità che, in sede di effettuazione dell'amniocentesi, non siano eseguiti più di due inserimenti per volta, rinviando di una settimana l'esecuzione dell'eventuale prelievo, ove se ne verifici la necessità) postulava l'accertamento in fatto di tale circostanza, il quale doveva però ritenersi mancante, avuto riguardo all'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali sul punto; di certo, al contrario, vi era solo il comportamento scarsamente prudente della gestante, la quale, come risultava dalla documentazione acquisita, aveva volontariamente (e contro il parere dei sanitari) interrotto sia il ricovero disposto nell'immediatezza dell'esame, sia il successivo ricovero, disposto circa una set-

timana dopo; tutto ciò premesso, non poteva "dirsi affatto raggiunta la prova (a carico degli attori che avevano indicato in citazione l'esecuzione di tre inserzioni dell'ago nell'arco di 45 minuti quale causa dell'evento dannoso) che il medico avesse effettuato tale terza infissione", restando così non dimostrato il dedotto fatto colposo del medico.

Per la Cassazione, invece, premettendo che, in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 e alla giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria hanno natura contrattuale, incomberebbe sui debitori l'onere di dimostrare di aver "fatto tutto il possibile per adempiere".

Chiarisce quindi che in queste ipotesi il criterio di riparto dell'onere probatorio a cui attenersi è quello previsto in materia di responsabilità contrattuale "in base al quale il creditore che abbia allegato la fonte del suo credito e abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento."

Con particolare riferimento alla responsabilità del professionista medico la Cassazione ricorda che "è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza."

Dopo essersi poi soffermata quindi sui concetti d'imprevedibilità, evento di danno e nesso di causalità, in relazione al caso di specie la Cassazione ricorda che "l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie alla perdita del concepito); è invece onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di aver eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile."

Spettava quindi al medico e alla struttura dimostrare l'esatta prestazione, provando in base al parametro della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c. di aver eseguito l'amniocentesi in modo corretto, sia in relazione al numero dei prelievi che delle regole tecniche previste per eseguire la procedura. Al giudice del rinvio il compito di stabilire comunque anche l'eventuale corresponsabilità della paziente nella verifica dell'evento dannoso.

Getano Riccio

L'azione inibitoria a tutela del diritto all'oblio

Il "diritto all'oblio" può definirsi un terzo genere di diritto salvaguardato dall'ordinamento che si pone fra il diritto alla riservatezza, da un lato, e quello all'identità personale, dall'altro.

Più esattamente, il diritto all'oblio può configurarsi in termini di diritto alla privacy storica in ragione della quale l'interessato può controllare le notizie rese pubbliche anni addietro, ma oggi-giorno cadute nel dimenticatoio per via del decorso del tempo.

Il nostro ordinamento giuridico contempla svariati strumenti volti a tutelare il diritto sopracitato, dall'azione inibitoria a quella risarcitoria fino all'actio prevista dal Codice della privacy.

Tra le azioni indicate quella inibitoria garantisce il tipo di intervento più repentino che ha luogo nell'immediatezza del fatto con uno strumento finalizzato a

scongiorare o contenere gli effetti lesivi per il diritto della personalità.

Sebbene sia contemplata solo per alcuni diritti della personalità - vale a dire nome, immagine e diritto morale d'autore - l'azione in disamina è configurabile come rimedio generale per tutelare tutti i diritti della personalità in ragione di un'interpretazione analogica.

Lo strumento processuale generale che consente il raggiungimento di tali propositi può indivi-

duarsi nel provvedimento d'urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c. che può definirsi come "reazione istantanea e naturale"¹ contro l'antigiuridicità di una determinata condotta.

Il formante dottrinale² distingue due tipologie di azione inibitoria, l'una successiva e l'altra preventiva.

La prima persegue l'obiettivo di vietare la continuazione di comportamenti ritenuti illeciti ed assolve, perciò, una funzione di carattere restitutoria - reintegrativa.

La seconda è finalizzata, invece, ad impedire che in avvenire si verifichi l'illecito probabile o quantomeno possibile.

Può ricorrersi a tale procedimento nelle stesse ipotesi di violazione del diritto alla privacy, tenendo conto però che la lesione del diritto all'oblio, riguardando notizie che non sono più attuali, si rivela in grado di produrre un danno ulteriore a quello che la mera trasgressione della riservatezza potrebbe determinare.

Essa può essere adottata, peraltro, in materia di foto e ritratti, stampa periodica e centrali rischi. La giurisprudenza è intervenuta circa i limiti dell'azione inibitoria rispetto al diritto all'oblio in svariate occasioni.

A tal proposito, può ricordarsi la decisione del



Supremo Consesso del 23 ottobre 1991, n. 11269³ con cui è stato chiarito che il ricorso per provvedimento d'urgenza, a salvaguardia del diritto alla riservatezza che si reputi leso per via della pubblicazione di giornale o rivista, si considera ammissibile qualora il "ritratto" sia stato usato in assenza di permesso da parte dell'interessato.

La giurisprudenza di merito⁴ ha poi considerato lecito emettere un provvedimento di inibitoria al

fine di scongiurare l'uso – palesatosi in manchevolezza di beneplacito dell'interessato – dell'immagine di un attore per pubblicizzare una manifestazione politica.

Ancora, risalendo più indietro nel tempo, la Pretura di Roma con una pronuncia del 10 febbraio 1988⁵ ha individuato una violazione del diritto all'identità personale nell'impiego di foto di un'attrice appartenenti ad un periodo ormai concluso della sua carriera ed artisticamente differente da quello che il personaggio famoso viva al momento dei fatti, laddove le suddette immagini possano essere valutate dalla collettività come esplicitazione di una prestazione contemporanea.

Nel dettaglio, in tale occasione l'autorità giudiziaria ha inibito in via d'urgenza la pubblicazione di fotoromanzi in cui erano presenti rappresentazioni fotografiche tratte da una pellicola che due attrici avevano interpretato agli albori della carriera, allorché si rivolgevano ad un filone cinematografico del tutto diverso da quello attuale, non essendo stato indicato in sede di pubblicazione l'epoca in cui erano state realizzate le immagini.

La tutela inibitoria per l'immagine di una persona nota è una strada percorribile, allora, solo quando il ruolo rivestito dall'interessato nella nuova pubblicazione non combaci con quella in cui è stata scattata la foto.

Ogniquale sia riscontrabile qualche mutamento, perciò, non sarà consentita la nuova pubblicazione.

In caso di persone comuni, invece, per ottenere il provvedimento di cui si disquisisce è necessario provare quali cambiamenti abbiano involto colui che sia stato ritratto durante gli anni.

Maggiori difficoltà sorgono qualora ci si prefigga di ricorrere all'azione inibitoria riferita alla carta stampata poiché il dettato dell'art. 21 della Carta costituzionale proibisce ogni tipologia di sequestro⁶.

Per via della similitudine con la tutela inibitoria, potrebbe sostenersi che anche quest'ultimo provvedimento sia subordinato al veto disposto dall'art. 21 Cost.

Sul punto, il Tribunale di Napoli⁷ ha affermato che, nel momento in cui scaturisca un possibile contrasto fra il contenuto dell'art. 21 Cost. e il diritto di cui all'art. 595 c.p. – quest'ultimo dedicato alla tutela dei diritti della persona – il giu-

dice sarà chiamato a compiere un giudizio di comparazione e prevalenza, in base ai parametri sanciti normativamente o che si desumono dai principi dell'ordinamento.

Per il giudice napoletano, qualora si consideri prevalente il secondo principio, la tutela dovrà essere completa, in armonia con le disposizioni giuridiche dell'ordinamento e, prima di ogni altra cosa, con il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., ovvero sia il diritto di difesa.

In particolare, sarà ammissibile anche la tutela cautelare, tipica e atipica, comprensiva quest'ultima - in ragione della vasta portata dell'art. 700 c.p.c. - del sequestro e dell'inibitoria.

È dibattuta altresì la possibilità per il giornalista di incorrere nei reati di cui all'art. 167 del Codice della privacy in materia di trattamento illecito dei dati personali.

Sul punto, deve ricordarsi che il trattamento dei dati in questo caratteristico contesto non postula alcun benessere e non necessita delle garanzie prescritte dal codice che richiede, affinché i dati possano essere divulgati per finalità giornalistiche, l'osservanza della verità della notizia, l'interesse pubblico di essa e l'essenzialità dell'informazione.

Nel dettaglio, non può ritenersi responsabile il giornalista in caso di esercizio del diritto di critica, in quanto la normativa in materia di dati personali interessa solo il trattamento delle informazioni riservate all'archiviazione e non quelle attività – basti pensare, a titolo rappresentativo, alla cronaca giornalistica – in cui il trattamento è istantaneo perché non finalizzato alla conservazione dei dati⁸.

Parrebbe, allora, che il giornalista non possa mai incorrere nelle sanzioni penali dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in ipotesi di esercizio di diritto di critica.

Da un'analisi più dettagliata emerge, tuttavia, come l'inosservanza di quanto imposto dall'art. 137 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 o dalle norme deontologiche determini la non utilizzabilità dell'intera disciplina afferente il trattamento dei dati personali, anche di quella penale. Si reputa, perciò, che possa essere inibita mediante un provvedimento d'urgenza la prosecuzione dell'attività nel caso in cui sia ravvisabile un illecito trattamento dei dati da parte del giornalista⁹.

Infine, l'azione inibitoria è impiegabile anche nel

campo delle illecite segnalazioni alle centrali rischi della Banca d'Italia.

Queste comunicazioni permettono di includere in una lista i dati di coloro che versino in peculiari situazioni economiche, rendendole accessibili a tutti gli operatori bancari.

L'istanza del provvedimento d'urgenza si basa sulle conseguenze che potrebbero discendere in ipotesi di non cancellazione di tali informazioni non attuali.

Per esempio, in ipotesi di non aggiornamento, potrebbe derivare una lesione all'immagine della persona implicata che potrebbe essere ritenuto non affidabile a livello economico.

In questi casi l'autorità giudiziaria sarà incaricata, dunque, di compiere una cosiddetta "prognosi postuma", vale a dire una ponderazione delle conseguenze che l'interessato potrebbe subire o aver già sofferto dal mancato aggiornamento delle informazioni che lo riguardano.

Per questa ragione è possibile chiedere il ristoro dei danni, ma anche ricorrere alla procedura d'urgenza per garantire una pronta tutela del diritto all'oblio del soggetto interessato.

Può allora concludersi che l'azione inibitoria ben assolva quest'ultima funzione, assicurando la tempestività e l'efficacia della tutela del diritto all'oblio.

1 Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38: "Nemmeno contrasta alla norma costituzionale l'applicazione dell'art. 700 c.p.c. quando manchi la possibilità di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela richiesta dagli interessati dei diritti di cui all'art. 10 c.c. e all'art. 96 e all'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, rispetto alle immagini che si ritengono non legittimamente divulgabili anche se si presumono destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa. L'applicazione in tali casi dell'art. 700 c.p.c. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi".

2 M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio*. Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009, p. 216 ss.

3 Cass. civ., Sez. I, 23 ottobre 1991, n. 11269.

4 Tribunale Roma, 24 maggio 2005.

5 Pretura Roma, 10 febbraio 1988.

6 In Corte cost., 9 luglio 1970, n. 122 si legge che: "L'art. 700 cod. proc. civ., l'art. 10 cod. civ., gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969".

7 Tribunale Napoli, 17 dicembre 2001.

8 Tribunale Pescara, 5 ottobre 2000: "La condotta costitutiva del delitto previsto dall'art. 35 comma 1 l. n. 675/96, consistente nel "trattamento di dati personali" in violazione di quanto stabilito dall'art. 20 lett. d) della stessa legge, deve essere circoscritta alla utilizzazione e pubblicazione dei soli dati comunque destinati a lasciare traccia in un archivio e non comprende quelli che non sono destinati ad essere archiviati e che possono pertanto essere considerati "a trattamento istantaneo", come sono normalmente quelli diffusi nell'esercizio delle attività di cronaca giornalistica. Ciò significa che la pubblicazione in un giornale di uno o più dati personali che non sono destinati ad essere archiviati per essere (ri)utilizzati quando se ne ravvisi l'opportunità non può comunque concretare la condotta punibile ai sensi dell'art. 35 comma 1 della l. n. 675/96".

9 Tribunale Biella, 29 marzo 2003: "La pubblicazione di una fotografia integra gli estremi del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675 del 1996 ed è quindi sottoposta agli obblighi e ai limiti previsti dalla normativa, la cui violazione, precisa l'articolo 18 di detta legge, comporta un'automatica responsabilità ex articolo 2050 del c.c. Più precisamente, il trattamento a fini giornalistici deve rispettare i limiti connessi al diritto di cronaca, all'essenzialità della notizia e all'interesse pubblico. Inoltre, per quanto riguarda i fatti accaduti in pubblico, non ha rilevanza il carattere del luogo in cui i fatti si sono verificati, ma la volontà esplicita o implicita (per fatti concludenti) dell'interessato a renderli noti".

Giuseppina Romano


La notifica all'imputato in seguito ad attestazione di irreperibilità dello stesso presso il domicilio dichiarato o eletto

Cass. SS.UU. Penali n. 14573 del 14.04.2022.

È fuor dubbio che la notifica degli atti processuali e, segnatamente del decreto di citazione a giudizio, rappresenta uno degli aspetti cruciali del processo penale. Dalla ritualità, regolarità, tempestività e formalità degli atti prodromici al processo, discendono effetti giuridici ben deter-

minati. La notificazione, quale strumento mediante il quale si porta a conoscenza del destinatario un determinato atto ovvero una determinata attività – trova la propria disciplina negli artt. 148 e seguenti c.p.p.. Trattasi di norme finalizzate al contemperamento di esigenze contrapposte: quella di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario e, dunque, la corretta instaurazione del rapporto processuale, da un lato, e quella di assicurare

disciplina addirittura due distinte procedure alternative tra loro: quella dell'art. 157 cpp e quella degli artt. 161 e ss cpp.. Proprio tale dualismo è stato, di recente, oggetto di una interessante pronuncia da parte delle Sezioni Unite Penali (SS UU Penali n. 14573/2022), destinata ad avere grande impatto nella pratica giudiziaria. Il caso esaminato dal Supremo Consesso a Sezioni Unite origina dal ricorso presentato dalla difesa dell'imputato avverso la sentenza della Corte



l'accertamento del reato e la speditezza del procedimento penale, dall'altro. Il rispetto di tutte le formalità previste dal legislatore – assicurando l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato – comporta il verificarsi di una presunzione legale di avvenuta conoscenza. Mentre sotto la vigenza del Codice Rocco la “conoscenza legale” assurgeva a scopo delle notificazioni, ritenendosi “momento perfezionativo della notificazione quello in cui risulta compiutamente realizzata tutta l'attività richiesta dalla legge affinché il soggetto destinatario sia posto in grado di prendere conoscenza dell'atto, prescindendo dal fatto che tale conoscenza fosse realmente avvenuta”, l'assetto normativo scaturito dal nuovo codice di rito, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo e dalle riforme del 2005 e del 2014, è caratterizzato da una più avvertita esigenza di garantire la conoscenza reale da parte del prevenuto. Ed è proprio la necessità di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel rispetto della celerità del processo, a rendere particolarmente minato il campo della notificazione all'imputato/indagato. Qui il codice di rito di-

Territoriale di Roma confermativa della decisione di primo grado del Tribunale di Latina. Il ricorso affidato a due doglianze, veniva assegnato alla Sesta Sezione Penale che, ravvisato un contrasto giurisprudenziale sul primo motivo di censura attinente al rapporto esistente tra l'articolo 161, comma 4, cpp e l'art. 170 cpp, rimetteva la questione alle Sezioni Unite. In particolare, nel primo motivo di impugnazione, la difesa dell'imputato deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 179 e 420 bis cpp per avere la Corte d'Appello disatteso l'eccezione di assoluta nullità degli atti del processo di primo grado per omessa citazione dell'imputato. Nel caso di specie la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4 cpp, ovvero mediante consegna al difensore, benchè l'imputato fosse stato, secondo la difesa, irritualmente dichiarato irreperibile dall'ufficiale notificatore nel verbale della tentata notifica e questi non avesse compiuto l'ulteriore attività di verifica in loco, secondo la rigorosa sequenza procedimentale scandita dall'art. 157 cpp.. L'art. 170 cpp, al terzo comma, prevede infatti che qualora l'uffi-

cio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari, con ciò lasciando intendere che le modalità di notifica tornano ad essere quelle dell'art. 157 cpp che, nel caso di specie, ad avviso della difesa, non sarebbero state osservate. Così delineata la vicenda, il quesito al vaglio delle Sezioni Unite è se, nel caso di notificazione avvenuta a mezzo posta – anche laddove l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 cpp, l'attestazione di irreperibilità effettuata dall'addetto al servizio postale imponga in ogni caso, ai fini del perfezionamento del processo di notificazione, la necessità di attivare la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170 comma 3 cpp.. Sul punto Gli Ermellini del Supremo Consesso evidenziano innanzitutto l'esistenza di due contrapposti orientamenti. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, tra l'altro conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., e integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120). Un secondo indirizzo ritiene, invece, che è affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2018, n. 57801). Seguendo tale secondo orientamento, l'"irreperibilità" espressamente prevista dall'art. 170 c.p.p. non è sovrapponibile a quella tipica disciplinata dall'art. 159 c.p.p. e non è idonea ad integrare la condizione che legittima la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, c.p.p.. In altri termini l'attestazione di irreperibilità del destinatario dell'atto effettuata dall'addetto al servizio postale non può essere

equiparata a all'irreperibilità accertata dall'ufficiale giudiziario giacché, valorizzando il dato letterale della norma, l'accertamento dell'addetto al recapito postale sarebbe espressione di una ridotta capacità dimostrativa rispetto all'accertamento che è chiamato a svolgere l'ufficiale giudiziario notificatore. La notifica effettuata con lo strumento della posta soggiace, infatti, alle regole indicate nell'art. 170 c.p.p. che, al comma 3, prevede che nei casi in cui la notifica non sia andata a buon fine per "irreperibilità" del destinatario, la stessa debba essere ripetuta nei modi ordinari, ovvero attraverso l'ufficiale giudiziario. Perché la notifica possa ritenersi "perfetta" occorre che siano rispettate tutte le regole che la governano. La ratio della norma risiede evidentemente nella presunzione di minore affidabilità del servizio postale rispetto a quello affidato agli Uffici per le notificazioni istituiti presso le Corti di appello.

Dopo aver ripercorso i contrapposti filoni, i Giudici del Palazzaccio, nella sentenza in commento, pongono una prima pietra sancendo che la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato. L'art. 170 cpp, non ponendo limiti alla possibilità dell'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale, testualmente riconosce che le notificazioni possono essere eseguite col mezzo della posta, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali e che, in tal caso, la titolarità della funzione non cessa di essere dell'ufficiale giudiziario. In particolare, riconfermando quello che era già stato espresso in una precedente pronuncia a Sezioni Unite (SS. UU. Penali n. 15 del 08.04.1998 Marzaioli), gli Ermellini hanno affermato che la diversità del procedimento di notificazione, postale o tramite ufficiale giudiziario, non comporta diversità di garanzie nei confronti del destinatario dell'atto. La perfetta parità tra i due diversi sistemi di notificazione spiega la mancata previsione di nullità relative solo alle notifiche postali. Stante la equiparazione delle due forme di notificazione, l'utilizzo del mezzo postale, dicono i Giudici riuniti, è possibile sia in caso di prima notifica all'imputato non detenuto (che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 157 cpp) che in caso di domicilio dichiarato o eletto (che è l'ipotesi di cui all'art. 161 cpp.). Come già rilevato dalle Sezioni Unite

nel 2008 (sentenza n. 19602 del 27.03.2008 Micciulio) e ribadito sia nel 2011 che nel 2017 (sentenza SS.UU. n. 28451 del 28.04.2011 Pedicone e sentenza SS.UU. n. 58120 del 22.06.2017 Tuppi), si tratta di un duplice percorso, di due forme di notificazione alternative tra loro. La prima, riferita all'ipotesi in cui l'imputato non ha ancora avuto alcun contatto con le autorità indicate nell'art. 161 cpp, impone il rispetto della sequenza procedimentale descritta nell'art. 157 cpp che, per brevità, semplicemente si richiama. La seconda, invece, presuppone il preventivo contatto dell'imputato con l'autorità giudiziaria e l'invito da quest'ultima formulato, ad indicare un domicilio per le notificazioni. Basandosi tale seconda forma di notifica sul dovere dell'imputato non solo di indicare e/o eleggere domicilio per le notifiche ma anche di indicare eventuali mutamenti, nessuna contaminazione, attraverso l'applicazione di disposizioni che riguardano la prima notifica all'imputato non detenuto, può ritenersi ammissibile. Già nel 2017, con la sentenza Tuppi, le Sezioni Unite Penali, avevano stabilito a chiare lettere che "quando si esegue la prima notificazione all'imputato non detenuto occorre osservare la sequenza procedimentale dell'art. 157 cpp; una volta che la prima notifica sia avvenuta regolarmente, se vi è stata nomina del difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore ex art. 157, comma 8 bis; se invece vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio devono essere seguite le indicazioni dell'art. 161 cpp e l'art. 157 cpp non trova applicazione". Sulla scorta di tali considerazioni che indubbiamente depongono a favore dell'assoluta validità dell'attività di ricerca svolta dall'agente postale e della totale fidefacenza delle sue attestazioni (sull'argomento vedasi anche Sez. II n. 9544 del 19.02.2020 Bianchi; Sez. II n. 33870 del 18.06.2019 De Martino Sez. III n. 7865 del 12.01.2016 Vecchi) deve ritenersi che il riferimento contenuto nell'art. 170, comma 3, cpp alle "forme ordinarie di notificazione" debba interpretarsi nel senso che la procedura delineata dagli artt. 159 e 160 cpp - che prevedono nuove ricerche finalizzate all'adozione del decreto di irreperibilità- si applicherà nel caso si tratti di prima notifica all'imputato ex art. 157 cpp; la diversa procedura delineata dall'art.161, comma 4, cpp mediante notifica al difensore, troverà,

invece, qualora vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 161 cpp, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni dell'art. 157 cpp. Ciò posto, nel caso in esame (dove trattasi di domicilio dichiarato o eletto), scrivono i Giudici del Supremo Consesso a Sezioni Unite, "il tentativo di notificazione a mezzo posta non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente", con la conseguenza che l'atto deve ritenersi correttamente notificato mediante consegna al difensore. Non solo. Nella sentenza che si è scelto di commentare, in linea con il principio di effettività della difesa e della regolare instaurazione del rapporto processuale, si legge che la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente, occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accusa, del giorno e del luogo dell'udienza. Ne consegue che non è possibile dichiarare l'assenza dell'imputato quando il Giudicante non ha la certezza che la mancata partecipazione al processo sia frutto di una libera determinazione dovendosi, in tale ultimo caso, disporre la notifica ad opera della polizia giudiziaria. La mancata presenza in udienza deve costituire espressione di una volontaria abdicazione conseguente all'effettiva, e non soltanto presunta, conoscenza della *vocatio in iudicium*. L'articolo 420 bis cpp prevede, infatti, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre - pur se la parte ignori la *vocatio in ius* - quella della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Si deve trattare, dicono i giudici, di condotte positive, di vicende concrete e accertabili, che hanno effettivamente impedito la partecipazione al processo, perché, come già indicato, l'articolo 420 bis cpp non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare. Si tratta di una previsione, quella dell'art 420 bis cpp, chiaramente avanguardistica, oltre che estremamente garantista, che fornisce in dotazione al Giudice un importante strumento di democrazia, finalizzato a tutelare e a proteggere l'incolpevole e involontaria mancata conoscenza della *vocatio in ius* ma anche a punire i furbi e i cd "finti" inconsapevoli.

Dottrina

Barbara Barbato

La disciplina civilistica relativa al cognome ai figli

I disegni di legge in esame in Parlamento intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Alcune delle proposte di legge poi, intervengono anche sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi.

QUADRO NORMATIVO

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'art. 22 Cost., secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome", da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, "assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare" (Sentenza n. 13/1994).

L'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.

Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo.

La trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome.

Preliminarmente alla disamina della normativa è opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un recente intervento della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno (vedi box).

In particolare, per quanto concerne il codice civile, l'art. 237, secondo comma c.c. in tema di possesso di stato, poneva - già nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 154/2013 - come elemento costitutivo

l'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere. L'art. 262 c.c., poi, prevede che "il figlio nato fuori dal matrimonio deve assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre". Quando però la paternità viene accertata successivamente al riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre; se, invece, la filiazione è stata accertata o riconosciuta dopo l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se è ormai diventato segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello del genitore che successivamente l'ha riconosciuto. Nel caso in cui il figlio sia minore la decisione sul cognome compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'adottato di maggiore d'età aggiunge ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome dell'adottante premettendolo al proprio. La disposizione precisa che, nel caso di adozione compiuta da coniugi, l'adottato debba assumere il cognome del marito.

Ulteriori disposizioni in tema di nome sono poi dettate dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L'attuale art. 29, secondo co. del d.P.R. 396/2000 richiede - in relazione alla dichiarazione di nascita - l'enunciazione del prenome che si vuole attribuire. L'art. 33, co. 1, del DPR 396/2000, poi, prevede che "il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato". Da ultimo l'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allo scopo di evitare omonimie dovute all'identità del cognome.

A livello di fonti sovranazionali, la Carta di Nizza (2000) sui diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discrimi-

nazione basata sul sesso (art. 21) nonché l'obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23).

Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione del cognome l'articolo 16 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).

Ancora, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del Consiglio d'Europa hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Infine gli articoli 8 e 14 della CEDU sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la Sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia). Il giudice di Strasburgo - mutando in parte il proprio precedente orientamento (Sentenze - di inammissibilità- 12.4.1996, ric. 22940/93 e 6.5.2008, ric. 33572/02) - ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di eguaglianza tra uomo e donna. In proposito la Corte ha rammentato che "l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c.

Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili". In relazione all'art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che "nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili"; in relazione al caso dedotto in giudizio "la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge" (sulla giurisprudenza della CEDU vedi ultra più in dettaglio). La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto poi di un ampio dibattito anche nella giurisprudenza nazionale.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli artt. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c. nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Tale decisione prende le mosse dalla rimessione effettuata nel 2013 dalla Corte d'appello di Genova, la quale ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione - que-

stione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori".

Il giudice rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali. Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

La Corte Costituzionale, nell'esaminare la questione sottoposta, l'ha ritenuta fondata, censurando la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno nella parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concordemente richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno.

Con recentissima sentenza 131/2022 la corte costituzionale ha di fatto proclamato che l'automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell'invisibilità della madre. E «reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione». Con queste motivazioni, contenute nella sentenza 131/22 è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 262 primo comma del Codice civile. Una norma censurata «nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Un'illegittimità estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Le indicazioni al legislatore sembravano pertanto urgenti.

Oltre all'ennesimo invito ad intervenire in fretta per «impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome». Nella sentenza si legge che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto

Ludovica Marano

Le circostanze del reato con particolare riguardo agli effetti indiretti della recidiva ex art. 99 co. 4 c.p.

A partire dal diritto romano erano poste alcune circostanze che permettevano al giudicante di qualificare un determinato fatto criminoso in maniera più lieve o più grave, a seconda delle circostanze esterne che venivano profilate caso per caso. Un esempio in tal senso si può operare richiamando la distinzione tra *fur manifestus* e *non manifestus*, o ancora, spostandoci nell'età augustea, la differenza tra la *vis publica* e *vis privata*, la prima punita più gravemente della seconda, proprio per il carattere di pubblicità intrinseca nella fattispecie. In epoca più recente le circostanze di reato, riprendendo quello che era l'istituto romanistico, sono considerate come elementi idonei ad incidere, in maniera negativa e positiva, sulla sanzione da irrogare, al fine di rendere più conforme la pena al fatto propriamente commesso. Non è un caso che le circostanze (aggravanti ed attenuanti, generali e speciali) vengano considerate dalla S.C. del 2013 quali "satelliti del reato". L'efficacia che man mano hanno assunto nel panorama giudiziario nonché nelle difficili valutazioni operate dei giudicanti, hanno reso tali satelliti elementi di fondamentale importanza per la dosimetria della pena in concreto. Non diversamente, anche le circostanze del reato devono sottostare ai principi propri del diritto penale di tassatività e obbligatorietà, di fatti il Legislatore ha previsto che le

circostanze sia quelle attenuanti che le aggravanti, di cui agli artt. 61 e ss c.p. debbano essere, se sussistenti, obbligatoriamente immesse nella valutazione dosimetrica della pena. Deroga a siffatto principio è quella dell'art. 62 bis c.p. recante "circostanze attenuanti generiche", il quale è stato aggiunto con il D.lgs. nr. 288/1944 e modificato più volte (nel 2005 e nel 2008), nonché interessato da una pronuncia di incostituzionalità nel 2011 concernente la prima parte dello stesso (nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo comma non si possa tenere conto della condotta susseguente al reato).

In tema di circostanze del reato un ruolo del tutto proprio lo assume la circostanza della recidiva di cui all'art. 99 c.p., tale disciplina opera nei casi in cui un soggetto che sia stato già condannato in passato per un delitto non colposo, ne commetta un altro.

Superate quelle tesi che definivano la recidiva come status soggettivo, desumibile dal casellario del reo, oggi è indubbia la sua considerazione come una circostanza che aggrava il reato. La recidiva di fatti è caratterizzata da una natura ambivalente desumibile dalla stessa sistematica del codice; infatti la disciplina base di cui al 99 c.p. rientra nel Titolo IV "del reo e della persona offesa", mentre la sua regolamentazione come circostanza aggravante è collocata nel co. III dell'art. 70 c.p. Da una lettura omogenea della disciplina riguardante l'istituto de quo si evince come la stessa abbia natura circostanziale, esplicando una efficacia extra-edittale, tale da essere idonea a condurre la sanzione finale oltre i parametri edittali, ed al contempo funge da strumento per riequilibrare la pena rendendo più aderente la sanzione comminata al fatto concreto. L'art. 99 c.p., qualifica diversi tipi di recidiva, oltre a quella semplice - di cui sopra - è prevista quella specifica, che attiene al reo che commette più delitti non colposi della stessa indole; quella infraquinquennale, relativa ai delitti che sono stati commessi dal reo - anche di indole diversa - nei 5 anni precedenti alla commissione del reato di riferimento; recidiva che deve essere comminata al reo che abbia commesso il reato durante o dopo l'esecuzione della pena; infine la recidiva reiterata, che coinvolge chi è già recidivo e commette un altro delitto di natura non colposa. Per ogni tipo di recidiva vi è un re-

gime specifico di aumento di pena: per quella semplice l'aumento è di 1/3; per quella di cui al nr. 1, 2 e 3 del co. II la pena inflitta dovrà essere calcolata in funzione di un aumento fino alla metà, ovvero della metà se ricorrono due delle circostanze riportate; per quella reiterata invece l'aumento sarà nei casi di cui al co. 1 della metà, se invece ricorrono anche i casi di cui al co. 2 di 2/3. Oltre agli aumenti di pena, che vengono considerati come effetti diretti, vi sono poi innumerevoli effetti c.d. indiretti scaturenti dalla recidiva, di ordine sia processuale che esecutivo. Preliminarmente deve chiedersi se per operare tali effetti indiretti è sufficiente la sola mera contestazione nel capo di imputazione, o sia necessaria una dichiarazione del giudice della recidiva. Simile problema sorge in ordine alla circostanza che l'applicazione recidiva è facoltativa, tranne nei casi tassativamente previsti, dunque ammettere che sia sufficiente la mera contestazione nella imputazione significherebbe tornare a concepire la recidiva come obbligatoria. In merito alla pena, la recidiva reiterata oltre ad operare nel concorso di circostanze incide, in relazione ai delitti previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., sull'accertamento delle attenuanti generiche, precludendo al Giudice, mediante una presunzione assoluta, la possibilità di prendere in considerazione l'intensità del dolo e gli indici previsti dal 133 co. 2 c.p. Invece, in punto di prescrizione della pena è stato affermato dalle SS.UU. che ai fini dell'applicabilità del 172 c.p., il quale statuisce la non possibilità di prescrizione delle pene per decorrenza del tempo ai soggetti recidivi. La norma non fa espresso riferimento alla contestazione ovvero alla cognizione in sede di merito, ma la S.C. ritiene pacificamente che per potersi applicare il 172 c.p. la recidiva debba essere riconosciuta nel merito. La circostanza de quo, in qualità di aggravante, postulando la gravità dell'illecito commesso nonché la maggior rilevanza a delinquere del soggetto, incide indirettamente anche sulle misure cautelari, infatti l'art. 271 c.p.p. dichiara espressamente che il Giudice nel determinare le misure cautelari deve tenere conto anche della recidiva.

Infine, si ricordino gli effetti indiretti in sede processuale ed esecutiva inferenti un soggetto ritenuto recidivo; in primo luogo si innalza il termine per il recidivo ai fini dell'ottenimento della

liberazione condizionale, dovendo il condannato scontare almeno 4 anni e non meno di $\frac{1}{4}$ della pena inflittagli (art. 176 co. 2 c.p.). Alla luce di tutto quanto esposto, appare chiaro che la recidiva sia uno degli istituti più controversi del diritto penale, e che il regime giuridico che segue, dopo varie diatribe e pronunce contrastanti, sia quello di circostanza aggravante (ad affetto speciale), la quale ha il compito, insieme anche alle attenuanti ed alle aggravanti, di rendere di “dovere” in maniera equanime una sanzione e di renderla quanto più aderente al fatto concreto.

Giuseppe Matrone

L'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano

L'ordinamento giudiziario della Città del Vaticano mette in evidenza tutta la particolarità di questo Stato, che coniuga la sua essenza confessionale con l'organizzazione di una moderna realtà civile.

Il sovrano vi detiene la piena potestà giudiziaria, per cui: «oltre alla consueta possibilità che hanno i capi di Stato di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie, egli può giudicare sovraneamente qualsiasi causa o delegare ad altri tale potere, anche al di fuori degli organi giudiziari stabilmente costituiti»¹.

La finalità dell'ordinamento giudiziario vaticano è «assicurare nel modo migliore ai cittadini la possibilità di rivendicare e difendere legittimamente i loro diritti, presso le autorità giudiziarie. Tale elemento ispiratore tende ad offrire ai cittadini vaticani, coerentemente con quanto il magistero pontificio esige dai magistrati d'ogni Stato nei confronti dei loro cittadini, un congruo servizio nell'applicazione della giustizia, che deriva dalla natura dello Stato stesso, che è al servizio della Sede apostolica»².

Il Pontificato di Papa Francesco è apportatore di un rinnovamento nel governo e nel funzionamento dell'apparato amministrativo dello Stato vaticano, attraverso la ricerca della trasparenza nelle procedure e dell'efficienza nelle attività interne. Su questa linea, recentemente, il Pontefice inserisce anche la nuova riforma dell'ordinamento giudiziario tramite la Legge n. CCCLI3,

rubricata “sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano”, del 16 marzo 2020.

Questa recente riforma contribuisce ad attuare quella necessaria distinzione fra giurisdizione statale vaticana e giurisdizione canonica, come già avvenuto negli anni precedenti. Inoltre, accoglie sollecitazioni attuali, provenienti dagli impegni assunti in numerose convenzioni internazionali, indirizzate ad aumentare le garanzie giurisdizionali nell'ordinamento vaticano.

Le finalità e le motivazioni dell'intervento legislativo di riforma sono racchiuse nella premessa alla stessa legge, dove possiamo osservare: «Amministrare la giustizia non è soltanto una necessità di ordine temporale. La virtù cardinale della giustizia, infatti, illumina e sintetizza la finalità stessa del potere giudiziario proprio di ogni Stato, per coltivare la quale è essenziale anzitutto l'impegno personale, generoso e responsabile, di quanti sono investiti della funzione giurisdizionale. Oltre a ciò, sono necessarie istituzioni e discipline che ne favoriscano un esercizio tempestivo ed efficace. Per questo motivo, a distanza di più di trent'anni da quando il mio venerato predecessore San Giovanni Paolo II volle che fosse promulgata la Legge N. CXIX che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, del 21 novembre 1987, ritengo che l'attuale contesto storico e istituzionale, sensibilmente diverso da quello di allora, richieda una parziale modifica del sistema»⁴.

Le modifiche apportate sono incisive, soprattutto nella configurazione dei vari uffici giudiziari, nonché utili a disciplinare materie che prima erano sostanzialmente lasciate alla prassi. «Se si volesse astrarre da singoli dati innovativi, per salire alle grandi linee ispiratrici del provvedimento, queste potrebbero essere individuate essenzialmente in due: innanzitutto il processo di ammodernamento dell'intero ordinamento giuridico vaticano, per renderlo acconcio a una realtà giuridica e di fatto assai cambiata rispetto al tempo delle origini dello Stato; poi, e soprattutto, l'armonizzazione dell'ordinamento giuridico vaticano con le esigenze del cosiddetto “giusto processo”, che costituisce ormai un paradigma di riferimento ineludibile a livello interno e internazionale»⁵.

La nuova struttura del sistema giudiziario ora prevede solo tre organi: Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione (Cf Art.1). Significativa è il dettato dell'art. 2, con il quale si cerca di bilanciare la potestà giudiziaria assoluta del sovrano con la necessaria indipendenza ed imparzialità della magistratura. Per tanto, leggiamo che:

- «1. I magistrati dipendono gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell'esercizio delle loro funzioni, essi sono soggetti soltanto alla legge.
2. I magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.
3. I magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per le cause di cessazione previste dalla presente legge» (Art. 2).

Al fine di garantire l'indipendenza degli organi che esercitano il potere giudiziario dalle strutture di governo della Città del Vaticano è opportunamente stabilito che «gli organi giudiziari godono di autonomia di spesa per il loro funzionamento, sulla base e nei limiti delle disposizioni contabili vigenti nello Stato. I relativi oneri gravano sul bilancio del Governatorato» (Art. 3).

La prima novità introdotta dalla Legge n. CCCLI è la soppressione del Giudice unico. Questi non è più organo monocratico di primo grado, ma si trasforma in una mera funzione del Tribunale. A tal proposito la norma così dispone: «Annualmente il presidente del tribunale attribuisce tra i magistrati ordinari, le funzioni di giudice unico, di giudice istruttore, di giudice dell'esecuzione civile e di giudice dell'esecuzione penale» (Art. 7).

In materia di nomina e trattamento dei giudici, la legge dispone che «I magistrati sono scelti preferibilmente tra professori universitari di ruolo o in quiescenza, e comunque tra giuristi di chiara fama che abbiano maturato una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense, civile, penale o amministrativo. In ogni caso, è assicurata la presenza di almeno un magistrato esperto di diritto canonico ed ecclesiastico» (Art. 8 c.2).

Viene a colmare così una lacuna della previgente legge, con un chiaro riferimento normativo ai requisiti soggettivi, richiesti per svolgere le funzioni giudicanti presso il Tribunale e presso

la Corte d'appello, volti ad assicurare indipendenza, competenza e professionalità. «I requisiti richiesti per la nomina dei magistrati appaiono particolarmente rilevanti in ordine alla garanzia della loro effettiva indipendenza in una realtà assai piccola e del tutto peculiare com'è quella vaticana, fortemente gerarchizzata e rispondente alle logiche di uno Stato assoluto. Si tratta di una garanzia rafforzata dalla ricordata previsione per cui i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni "sono soggetti soltanto alla legge" ed esercitano i loro poteri "con imparzialità" (art. 2), nonché dalla esplicita previsione per cui "l'esercizio delle funzioni giudiziarie è incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Santa Sede e del Governatorato" (art. 8, c.4)»⁶.

Per quanto attiene alla nomina dei magistrati, la riforma prevede che siano, eccetto per la Corte di Cassazione, tutti di nomina pontificia. Innovativa è la possibilità di nominare, qualora sussistano specifiche esigenze, presso il Tribunale e presso la Corte d'appello, magistrati applicati per un triennio (Cf Art. 8 c.3).

Un successivo cambiamento interessa l'ufficio del Promotore di Giustizia. La Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Esigenze emerse⁷, del 8 febbraio 2021, introduce modifiche ed integrazioni alla legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

In particolare, sostituisce il primo comma dell'art. 12 con la nuova formulazione: «L'ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge». In passato, invero, vi erano tre diversi uffici per il Tribunale, per la Corte d'Appello e per la Cassazione. In tal modo, il Motu proprio unifica l'ufficio del Promotore di giustizia, con competenza nei tre gradi di giudizio.

Per la Corte di Cassazione, la nuova disposizione introduce una rilevante novità. Come già nell'ordinamento previgente, la Corte è costituita dal Presidente e da due Cardinali membri, tutti appartenenti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ma con la nuova legge, essa può essere integrata da due o più giudici applicati, nominati per un triennio (Cf Art. 19 c.1). Il Presidente della Corte di

Cassazione può integrare il collegio giudicante con due giudici applicati, in casi di complessità della controversia o per motivi di opportunità (Cf Art. 19 c.2). «Le ragioni di questa rilevante innovazione vengono dal concreto dell'esperienza più recente e sono desumibili dallo stesso testo normativo, nel senso che la accentuata complessità tecnica delle questioni trattate dalla giurisdizione vaticana (è da pensare soprattutto in materia di diritto penale finanziario e dell'economia) postula nei giudici, anche - e per certi aspetti soprattutto - quelli di legittimità, conoscenze tecnico-giuridiche che non sono sempre sussistenti in chi, in ragione della propria provenienza, ha una preparazione prevalentemente canonistica»⁸.

Il recente intervento del Pontefice, Motu proprio Secondo la Costituzione⁹, stabilisce l'abrogazione dell'art. 24 della legge n. CCCLI che conservava la previsione di una competenza esclusiva della Corte di Cassazione per giudicare Cardinali e Vescovi, fuori dai casi previsti dal Can. 1405 §1 del CIC.

La competenza in questi giudizi passa al Tribunale, mentre vige solo la richiesta del previo assenso del Sommo Pontefice (Cf Art. 6 c.4). Tale riforma del 2021, elimina quello che sembra essere un residuo del "privilegio del foro" previsto per Eminenze ed Eccellenze, rinnovando la garanzia nel processo vaticano della piena uguaglianza tra le parti e riconoscendo agli stessi la possibilità di ricorrere ai tre gradi di giudizio. Possiamo riconoscere che: «L'innovazione introdotta da Papa Francesco ha il pregio, oltre di aver eliminato una evidente asimmetria di giudizio, di concedere anche ai cardinali e vescovi la possibilità di essere sottoposti ad un processo con tre possibili gradi di giudizio. Infatti potendo essere giudicati solo dalla Cassazione ad essi era finora preclusa l'opportunità di adire gli organi di appello per una eventuale revisione della sentenza emessa nei loro confronti»¹⁰.

La legge in oggetto introduce due innovazioni significative per gli avvocati della procedura vaticana. In primo luogo, l'iscrizione all'albo si amplia poiché non è più riservato solo agli avvocati rotali in possesso della laurea in diritto civile (Cf Art. 26 c.3). Interessante è da notare che si richiede per l'iscrizione, la prova di una adeguata conoscenza del diritto vaticano, oltre

che del diritto canonico (Cf Art. 26 c.4). La disciplina previgente, richiedendo il solo requisito dell'essere avvocati rotali, non garantiva affatto che l'avvocato avesse una adeguata preparazione nel diritto vaticano. Nella prassi, questa impreparazione è stata riscontrata ed ha portato evidente pregiudizio dei diritti delle parti in causa o della difesa degli imputati. La seconda innovazione riguarda i provvedimenti disciplinari che gli organi giudiziari dello Stato possono adottare nei confronti degli avvocati (Cf Art. 28).

La legge prevede in modo dettagliato la tipologia delle sanzioni (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), le ragioni per le quali possono essere irrogate, l'azione disciplinare e l'ufficio competente a decidere. «La dettagliata disciplina dei provvedimenti disciplinari, resasi necessaria anche per qualche inconveniente verificatosi nel concreto dell'esperienza, assicura un positivo equilibrio tra gli interessi in gioco: pubblici, delle parti e degli imputati, degli intervenienti a diverso titolo nel processo, degli stessi avvocati. Il risultato è un apprezzabile sistema garantistico che, forse, sarebbe stato ancor più positivamente apprezzabile se non fosse mancato un cenno ai principi della deontologia giudiziaria»¹¹.

La Legge fa finalmente chiarezza sulla organizzazione degli uffici giudiziari, un punto che fino ad ora era lasciato alla prassi. Art.7 c.2: «Il presidente del tribunale ha la direzione e la gestione degli uffici presso i quali ha sede il tribunale. Egli presiede all'organizzazione della cancelleria e dispone del personale di cancelleria e degli ufficiali giudiziari, da lui funzionalmente dipendenti».

Il silenzio della normativa abrogata su questo oggetto aveva causato alcuni problemi, portando adesso ad avere una previsione di disposizioni specifiche sul personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari.

Uno Stato di diritto deve garantire nelle sue aule giudiziarie un "giusto processo". La riforma di Papa Francesco dell'ordinamento giudiziario vaticano mira a tutelare questo interesse. E nel contempo risponde al desiderio di armonizzare l'ordinamento statale con le norme internazionali sottoscritte dalla Santa Sede.

L'obiettivo fondamentale da perseguire è certamente quello di rendere giustizia. Ciò si

persegue con un lavoro progressivo di miglioramento continuo dell'apparato giudiziario. A tal motivo, alla magistratura vaticana deve essere garantita la necessaria preparazione ed indipendenza per garantire un presidio di giustizia nello Stato.

Prendendo parte all'apertura del 93- anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, il Santo Padre fa riferimento al complesso delle innovazioni apportate dal suo pontificato alla struttura giudiziaria, riconoscendo che con tali riforme: «si è inteso rispondere alla prioritaria esigenza che nel sistema processuale vigente emerga l'uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consensi alle responsabilità che a ciascuno competono nella aedificatio Ecclesiae»¹².

Ci sembra chiaro perché l'altissima esigenza di promuovere la giustizia abbia richiesto questo sforzo legislativo. Su questo aggiungiamo che: «La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario vaticano costituisce un tassello importante del complesso disegno riformatore che si viene compiendo da un ventennio, onde adeguare il sistema giuridico dello Stato del Papa alle esigenze del momento storico. La Città del Vaticano non è una monade, avulsa dalle vicende che la modernità reca nella vita giuridica della odierna società a livello planetario; essa è inesorabilmente attraversata dalle res novae che avanzano di continuo e che richiedono risposte adeguate anche sul piano del diritto»¹³.

Il futuro della Chiesa tutta non è sgombro da varie richieste di cambiamento. Ancor più questo vale per lo Stato della Città del Vaticano, che per la sua peculiare natura e delicata funzione, è chiamato continuamente a cercare di rendere giustizia in un mondo che cambia velocemente. Per tale motivo: «Ulteriori esigenze di aggiornamento della normativa vaticana, soprattutto nell'ambito della procedura penale e della cooperazione internazionale, potranno trovare risposta in interventi mirati di riforma che già sono allo studio, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati e di rispondere alla crescente domanda di giustizia che si registra anche nel nostro Stato»¹⁴.

della Città del Vaticano, Bollettino sala stampa della Santa Sede del 16.03.2020.

4 Premessa, Legge n. CCCLI.

5 G. Dalla Torre, «Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano», in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 12 (2020), 94.

6 Ib. 99

7 Francesco, Motu proprio Esigenze emerse, Bollettino sala stampa della Santa Sede del 16.02.2021.

8 G. Dalla Torre, «Considerazioni...», 101.

9 Francesco, Motu proprio Secondo la Costituzione, Bollettino sala stampa della Santa Sede del 30.04.2021.

10 C. Gentile, «Le recenti modifiche in materia di giustizia e di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ai sensi dei Motu proprio Esigenze emerse dell'8 febbraio 2021 e Secondo la Costituzione del 30 aprile 2021», in Ius Ecclesiae 34 (2021), 681-682.

11 G. Dalla Torre, «Considerazioni...», 103-104.

12 Francesco, Apertura del 93- Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, Bollettino sala stampa della Santa Sede del 12.03.2022.

13 G. Dalla Torre, «Considerazioni...», 105.

14 Francesco, Apertura del 93- Anno Giudiziario...

Angelo e Angelica Mondelli

Violenza, profili psicologici, analisi generale e fase adolescenziale. Atti persecutori e legge 69/2019 (C.D. "CODICE ROSSO")

La frustrazione, che nella vita è costantemente presente, può generare diverse forme di conflitto interiore al quale si può reagire con la messa in atto di comportamenti positivi, quando consentono una normale manifestazione del proprio disappunto senza conseguenze e negativi, quando invece sfociano in veri e propri atti violenti. Il termine violenza deriva dal latino "violentus" ed ha la sua origine in "vis" (forza) che indica ciò che vince, distrugge, opprime. Analizzando il concetto da un punto di vista fenomenologico, la violenza esprime una "violazione" ovvero una "azione caratterizzata da brutalità, abuso di potere o di forza che un soggetto compie ai danni di un oggetto e/o persona". Tale forma di coercizione si afferma attraverso comportamenti concreti e fisici sviluppatasi a seguito di una profonda distorsione del normale funzionamento mentale (Cerruti-Manca). In particolare, nel corso della fase adolescenziale e nella costruzione della propria identità, fase delicata della vita, i ragazzi affrontano numerosi cambiamenti correlati ad una maturazione - evoluzione dove contribui-

1 F. Clementi, Città del Vaticano, 113.

2 W. Hilgeman, L'ordinamento giuridico..., 106-107.

3 Legge n. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato

scono molteplici fattori: genetici, temperamentali, ambientali e delle risorse interne del singolo individuo (Moffit, 2005). I principali compiti di sviluppo, distintivi di questa fase evolutiva, riguardano la sfera personale, l'ambito relazionale e la sfera socio-istituzionale. La tendenza ad agire (acting -out e acting -in), fisiologica in adolescenza, può rappresentare una modalità della mente ad elaborare una realtà interna ricca di continui cambiamenti, instabile e che se non supportata da un contesto relazionale-educativo adeguato talvolta può diventare deleteria. L'acting, l'opposizione, la ribellione, la sperimentazione e la messa alla prova di se stessi attraverso gli eccessi, sono manifestazioni utili per lo sviluppo dell'autodefinizione ma nel momento in cui queste modalità si consolidano come forme pervasive, intense e lesive, come unica e universale risposta ai disagi, diventa patologica (Blos 1971). Attraverso l'agito, l'adolescente comunica un proprio disagio e tale forma di comunicazione viene caricata di un valore affettivo-simbolico. L'azione lo aiuta a fronteggiare i conflitti interni (Vallario et al., 2005) i quali possono essere rischiosi per se stessi nel caso di abuso di sostanze, alcolismo, disturbi alimentari, ove appunto prevale la scelta di condotte autolesive, mentre nel caso della condotta delinquenziale l'attacco è rivolto al mondo esterno (Giori, 1998). Nell'adolescenza i comportamenti pericolosi possono avere un'origine iperazionale in cui vi è la tendenza a minimizzare i rischi di un'azione e a esaltarne gli aspetti positivi senza considerare il contesto globale e l'impulsività, o semplicemente la perdita di controllo (D.Siegel). Nel primo caso il processo decisionale del ragazzo in questa fase della vita ha la propensione a valutare solo gli aspetti positivi del rischio e ad avere la meglio sarà l'attenzione al dettaglio della situazione trascurando del tutto il quadro d'insieme dell'esperienza. Nel secondo caso invece la perdita del controllo può essere dovuta a situazioni emotivamente coinvolgenti, in cui il contesto esterno e lo stato emotivo interno influiscono direttamente sul rischio di perdere determinate facoltà. Bisogna valutare ed analizzare la condotta adolescenziale attraverso un approccio multifattoriale in cui si tiene conto non solo della realtà interna psicologica ma anche della storia socio-familiare del ragazzo. Una corretta visione d'insieme studia i fattori temperamentali, analizza la storia familiare, i fattori di

rischio e i fattori protettivi che possono determinare l'azione ed il mantenimento del comportamento, nonché cambiamenti cognitivi, cerebrali alla base del comportamento che caratterizzano lo sviluppo. Tendenzialmente le condotte violente attuate durante il periodo adolescenziale, se non adeguatamente supportate e affrontate da organi competenti, potrebbero evolversi e caratterizzarsi nella età adulta, come vere e proprie patologie le quali appunto non essendo riconosciute come tali saranno all'origine di modalità comportamentali lesive contro se stessi, gli altri e la società. La presa in carico di un soggetto vittima piuttosto che fautore di atti violenti è la risposta che la società, determinante nella costruzione della identità deve dare, affinché la persona che ne fa parte e che ne costituisce l'essenza si senta accolta e riconosciuta come tale. Ciò premesso, se in tale contesto evolutivo si verificano delle condotte lesive da parte di soggetti "esterni all'ambito familiare e di naturale crescita" tale da ingenerare un timore della propria incolumità, che perseguitano gli adolescenti, ma in generale ogni essere umano, ecco che occorre andare oltre, ovvero alla ricerca di una tutela normativa che tuteli i cittadini in generale. "La legge nr. 38 del 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking, norma del codice penale prevista e punita dall'art 612-bis ("atti persecutori"), inserita nel libro secondo, capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione dedicata ai delitti contro la libertà morale. Il delitto punito si materializza quando: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino a metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, nr. 104, ovvero con armi, o

da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio". Il reato è contro la persona, mentre il bene giuridico che si vuole realmente tutelare è la tranquillità personale, congiunta al diritto di scegliere con chi relazionarci, diritto ad autodeterminarci e di selezionare con chi avere rapporti e con chi non averli. Oltre ad esso vi è sicuramente l'incolumità personale e delle persone vicine alla vittima. L'oggetto giuridico del reato è l'incolumità e la libertà morale dell'individuo" (1 Fiandaca G.- Musco E. 3^a ed. 2011 p.200). "Il tempus commissi delicti è stato ampiamente dibattuto, tanto da sviluppare due orientamenti, ovvero, l'identificazione del momento della consumazione con quello della prima condotta e la coincidenza con l'ultimo atto consumato. Nel corso del 2017, la Suprema Corte si è definitivamente espressa con sentenza n. 22210, chiarendo che si tratta di un reato abituale e solo l'ultima condotta persecutoria, intesa come quella risolutiva, costituisce, interconnessa con quelle compiute in precedenza, la fattispecie disciplinata dal codice. Per quanto concerne il tentativo, la configurabilità è concepibile quando il reo dopo una o più condotte persecutorie, venga bloccato mentre si accinge, con atti idonei e diretti in modo non equivoco, a compiere l'ultima condotta che, unitamente alle precedenti, configurerebbe il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. (tentativo incompiuto), ovvero, se pure commessa, allorché non si è verificato l'evento ivi previsto (tentativo compiuto)" ([www.brocardi.it-art. 612 bis C.P.](http://www.brocardi.it-art.612bisC.P)). Al fine di contrastare efficacemente le numerose condotte delittuose dilaganti nel corso del tempo, il legislatore è intervenuto con la legge 19 luglio 2019 nr. 69, recante modifiche sia al codice penale che a quello di procedura penale, in aggiunta ad altre disposizioni in materia di violenza di genere. Tale atto legislativo si inserisce in un contesto normativo che negli ultimi anni ha visto un continuo progresso, volto a tutelare le vittime di violenza di genere e delle vittime vulnerabili. Con la previsione normativa innanzi descritta (L. n. 38/2009) e con la Legge n. 119/2013, nota come "Legge sul femminicidio",

è stato disciplinato nel diritto sostanziale e processuale un intervento normativo volto ad aumentare e rafforzare le forme di protezione previste in favore delle vittime. La violenza sia contro le donne che contro le persone vulnerabili, è caratterizzata da una serie di condotte che possono manifestarsi in forme molto diverse tra loro, sia per natura che per complessità. Tutte queste condotte però, implicano per la vittima, sofferenze fisiche e/o psicologiche, che possono manifestarsi tanto nel breve quanto nel lungo termine. Tra le varie forme di violenza si possono distinguere: la violenza fisica, individuabile più facilmente; la violenza psicologica, più difficilmente constatabile rispetto a quella fisica, ma in pari misura fonte di sofferenza e conseguente danno; la violenza economica, che consiste nell'impedire alla donna l'accesso alle risorse economiche con lo scopo di limitarne l'autonomia e la possibilità di reazione; la violenza sessuale, che in termini generali indica l'imposizione di rapporti sessuali non voluti, pratiche sessuali non desiderate, rapporti sessuali con terzi, visione di materiale pornografico o l'imposizione alla prostituzione; ed infine gli atti persecutori, identificabili come quell'insieme di comportamenti molto variegati tra loro (es. comunicazioni insistenti, pedinamenti, appostamenti), volti a controllare e limitare la libertà della persona, a ricercare il contatto o l'instaurazione di un rapporto di comunicazione non desiderato dalla vittima, che diventano delle vere e proprie forme di persecuzione, portando la persona che li subisce a vivere in un grave e perdurante stato d'ansia, a cambiare le proprie abitudini di vita, o ad avere un fondato timore per sé o per i prossimi congiunti. Lo stalking colpisce con maggiore frequenza le donne successivamente all'interruzione di una relazione affettiva. Nello specifico la L. 69/2019 prevede che la Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, dovrà comunicarla immediatamente al Pubblico Ministero di turno, anche in forma orale, con conseguente inoltro, anche in questo caso senza ritardo, dell'atto scritto. Tale procedura dovrà avvenire per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), Violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.), Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e Diffusione di il-

lecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.). Successivamente, il P.M., entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, che può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Infine, la polizia giudiziaria procede, senza ritardo, al compimento degli atti di indagine eventualmente oggetto di delega sempre dal PM. Per quanto attiene la struttura del codice penale, la legge in disamina ha altresì inasprito le pene per i delitti preesistenti ed ha introdotto quattro nuove fattispecie di reato quali l'art. 583-quinquies c.p. "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"; l'Art. 612-ter c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (cosiddetto Revenge Porn), l' Art. 558-bis c.p. "Costrizione o induzione al matrimonio"; a l'Art. 387-bis c.p. "violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa". In passato, in uno di questi casi, gli operatori di P.G. che ricevevano una denuncia/querela o effettuavano un intervento, a meno che non si trattasse di casi particolari di violenza, provvedevano a relazionare il tutto e a trasmettere gli atti in via ordinaria alla Procura della Repubblica competente per territorio. Ciò quando la vittima era intenzionata a sporgere denuncia/querela, che nella maggior parte dei casi non avveniva. Per cui ci si limitava ad effettuare l'intervento, riportare la calma in quel momento, e successivamente, se del caso o in presenza di minori, avvisare i servizi sociali del posto. Con l'introduzione del c.d. codice rosso, sono state evidenziate le priorità che richiedono, invece, le procedure in caso di commissione dei reati innanzi indicati. Ad oggi, gli operatori di polizia che vengono chiamati ad intervenire devono fare una serie di verifiche, operazioni e valutazioni, che serviranno ad inquadrare sin da subito, la gravità dei fatti. Preliminarmente è bene precisare che per "vittime di violenza di genere" non sono ricomprese solo le donne, anche se riguarda la maggior parte dei casi, ma si ricomprendono anche anziani, bambini e persone discriminate per motivi legati al sesso o identità. In una seconda fase occorre distinguere i momenti in cui l'operatore viene a

stretto contatto con la persona offesa a seguito di violenza di genere. Nel caso in cui avviene un intervento presso l'abitazione di una persona vittima di violenza di genere oppure se tale accadimento è avvenuto in una fase antecedente e la vittima si è recata presso un ufficio di polizia per sporgere denuncia-querela. Tale distinzione è fondamentale in quanto pone l'interessata in condizioni psicologiche diametralmente opposte. Nel caso in cui la persona offesa si dovesse recare in caserma, avrebbe già maturato la convinzione di volersi far aiutare, cosa che non avverrebbe nel momento in cui l'intervento fosse presso l'abitazione, anche a seguito di una richiesta da parte di un vicino di casa. Premesso ciò, occorre poi effettuare una ulteriore valutazione che connoterà il seguito dell'intervento, ovvero, bisogna distinguere un maltrattamento in famiglia o un caso di atti persecutori, da un litigio "occasionale" e sporadico o da una condotta frequente e abituale. Tale analisi si rende necessaria e propedeutica per una trattazione differente del fatto. Se ci si trova di fronte a un banale diverbio tra coniugi, ove non emergono casi di violenza, minacce, lesioni o ingiurie pregresse, annotare l'intervento, anche mediante l'ausilio di un database e verificare se, per le ipotesi di reato procedibili a querela, la persona offesa abbia intenzione di formalizzare l'atto di denuncia, seguendo le condizioni di procedibilità con "trattazione ordinaria". Nei casi più gravi, dove si evidenziano casi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e/o atti persecutori, o comunque casi di violenza di genere, occorrerà, da subito, rimanere a stretto contatto con la vittima, chiedendo informazioni circa la sua posizione e sull'aggressore. Al momento dell'arrivo in casa è bene documentare lo stato dei luoghi e la presenza di atti di violenza fisica, in ogni caso è buona norma contattare il servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica, comunemente noto come "118". Il passo successivo sarà quello di verificare la presenza di minori in casa e se gli stessi abbiano assistito o meno alle violenze, ovviamente nel caso in cui queste riguardino un adulto. Nel caso in cui si trattasse di violenza perpetrata contro un adolescente andrebbe verificata la possibilità di affidare lo stesso, temporaneamente, a qualcuno, avvisando e richiedendo anche l'intervento dei servizi sociali, notiziando dell'accaduto il Tribunale per i Minori. Qualora ci si trovi innanzi a maltratta-

menti in famiglia, in caso di flagranza o quasi flagranza, è previsto l'arresto obbligatorio, mentre per i casi di atti persecutori l'arresto è facoltativo e si procede a querela se non vi sono circostanze aggravanti che lo rendono procedibile d'ufficio. Dopo aver posto in condizioni di sicurezza la persona offesa, occorrerà ricostruire minuziosamente l'ante delictum, provvedendo ad acquisire informazioni circa il fatto che l'ha portata a richiedere l'intervento, chiedendo, se vi sono stati casi pregressi anche se non oggetto di formale denuncia. Tale analisi, contestualizzata all'evento occorso è di fondamentale importanza in quanto i maltrattamenti in famiglia si configurano, per loro natura, mediante una condotta abituale e non meramente occasionale. Tecnicamente, escutere l'interessato/a, utilizzando sempre modi gentili e aperti all'ascolto, ricordando la presenza del numero verde 1522 (che mette a disposizione case rifugio e centri anti violenza) e portarlo/a a conoscenza dei diritti di cui all'art. 90 c.p.p.. Ciò è utile anche nel caso in cui sia restio/a nello sporgere formale querela, in quanto la raccolta minuziosa di dati, atti o fatti, in futuro, potrebbero essere utili per storicizzare gli eventi succeduti nel corso del tempo. Di fondamentale importanza è svolgere una verifica circa l'eventuale possesso di armi in casa da parte dell'aggressore e se regolarmente denunciate, ritrarle e proporre lo stesso per un diniego di detenzione, mentre se non denunciate procedere ex art. 697 del c.p. In tale contesto, l'acquisizione di fonti di prova (ad esempio registrazioni, chat, screenshot etc.), è indispensabile per il prosieguo delle attività istruttorie. Nella fase finale dell'attività, occorre notificare il PM di turno in forma orale, come modificato dalla legge sul codice rosso - ex art 347 c.p.p. c. 3, in quanto, nel caso in cui non si possa procedere all'arresto in flagranza di reato, potrebbe essere autorizzato in forma orale l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o., seguito da provvedimento formale dell'A.G.. Successivamente si procede con la comunicazione scritta degli eventi. Diversamente alla procedura innanzi descritta, nel caso in cui la persona offesa si rechi presso un posto di polizia per denunciare l'accaduto, bisogna utilizzare sempre tutte le accortezze poste in essere per ascoltare la vittima, chiedendole, dopo un "racconto libero", le informazioni dettagliate che

serviranno per la raccolta di elementi di rischio, relativamente alla situazione, alla personalità della vittima e del reo. Anche in questo caso è opportuno escutere sempre eventuali persone a conoscenza dei fatti. Successivamente occorre avvisare la vittima che a distanza di pochi giorni sarà richiamata per essere escussa su delega da parte dell'A.G. In tale contesto non si deve mai riferire all'indagato della situazione verificatasi, né tanto meno, redigere nei suoi confronti il verbale di identificazione ed elezione del domicilio. Si dovranno effettuare controlli in merito all'eventuale detenzione di armi da parte del presunto responsabile e l'esistenza di altri interventi effettuati da forze di polizia in precedenti occasioni di violenza nei confronti della vittima, verificando se presso le strutture sanitarie vi siano certificazioni mediche riconducibili ad altre aggressioni. Terminati tali accertamenti, come già accennato, notificare telefonicamente il PM dell'accaduto e redigere immediata comunicazione di notizia di reato per iscritto. La finalità da perseguire è quella della salvaguardia dell'incolumità della persona offesa e la minuziosa raccolta delle fonti di prova indispensabili nella trattazione del procedimento penale che verrà definito quanto prima proprio in virtù della corsia preferenziale attribuita dal c.d. codice rosso.

Bibliografia

- Blos Peter, *L'adolescenza: una interpretazione psicoanalitica*, traduzione Laura Schwarz-Milano: Franco Angeli 1971
- Bonino S. (2005), *Il Fascino del rischio in adolescenza*, Giunti, Firenze
- Cerruti Rita, Manca Maura, *I comportamenti aggressivi (percorsi evolutivi e rischio psicopatologico)*, Edizioni Kappa
- Cerruti R., Manca M. (2004), *indagine esplorativa delle condotte aggressive auto ed etero dirette in adolescenza*.
- Colli C., Maggiolini A., Simionato N. (2005), *i reati dei preadolescenti*. In Maggiolini A. (A cura di), *Preadolescenza e antisocialità. Prevenzione e intervento nella scuola media inferiore*, Franco Angeli, Milano, 53-84
- Daniel J. Siegel, *La mente adolescente*, Raffaello Cortina editore.
- Fiandaca G.- Musco E., *Diritto Penale. Parte Speciale, Vol. II, tomo primo. I delitti contro la persona*, Bologna, 3a ed, 2011 *La libertà morale è "il fondamento"*.
- Moffitt T.E (1993), *Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy*, *Psychological Review*, 100,4,674-701
- Vallario L., *Il rito del rischio in adolescenza*, Magi edizioni 10/2005

Sitografia

- www.brocardi.it/codice-penale "Spiegazione e Massime relative all'art. 612 bis del C.P.

Historia et Antiquitates

La redazione

La sede del Tribunale di Nocera Inferiore: cenni storici

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha sede nell'imponente complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico "Vittorio Emanuele II", che fu fondato dal dottore Federico Ricco nel 1882 alle pendici della collina di Chivoli, negli spazi dell'ex Convento degli Olivetani, per la cura dei malati di mente.

Anche le province de L'Aquila, Lecce, Reggio Calabria e Teramo ritirarono i loro malati dal morotrofo di Aversa.

Si deve a Federico Ricco, libero docente di clinica medica presso l'Università Federico II di Napoli, direttore dell'Ospedale della Pace di Napoli, la nascita dell'Ospedale Psichiatrico "Vittorio Emanuele II", il quale riuscì a consorziare le province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno.

Il problema iniziale che il dottore Ricco dovette affrontare fu la ricerca di una struttura che po-



All'epoca dell'apertura dell'Ospedale - 31 dicembre 1883 - tutto il Mezzogiorno si rivolgeva per il ricovero dei *folli* al "S. Maria Maddalena" di Aversa, unica struttura deputata esclusivamente al ricovero dei malati di mente.

Con l'unità d'Italia l'assistenza e la cura dei *folli* era passata a carico delle province, che dovevano versare quote annuali allo stabilimento di Aversa. Il carico economico sopportato dalle province diventava sempre più pesante così che la provincia di Napoli, nel 1871, apre un proprio manicomio nel comune di Sant'Anastasia, seguita dalla provincia di Catanzaro nel 1881.

tesse essere trasformata in *manicomio*. Era diventato uso comune che si scegliesse come struttura un monastero. Tuttavia andava proposta una residenza alternativa per i monaci. Dopo lunghe ricerche il dottore Ricco identificò nell'ex monastero degli Olivetani a Nocera Inferiore la struttura più idonea.

Si arrivò, grazie alla tenacia di Ricco, alla sottoscrizione, il 6 febbraio del 1884, del contratto di concessione per cinquant'anni in suo favore e dei suoi eredi da parte delle province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno, le quali accettavano così la proposta di Ricco di curare i

malati di mente di loro competenza, dietro compenso stabilito per degente e per giorni di ricovero.

Nel Manicomio di Nocera Inferiore, alla sua apertura il 31 dicembre del 1883, erano ospitati i malati ritirati dal “S. Maria Maddalena” di Aversa. La struttura nasceva inizialmente per ospitare 500 degenti, ma risulta subito insufficiente tanto che dovette rendersi necessario l'utilizzo di un edificio adiacente la **basilica di Materdomini** a Nocera Superiore, che, successivamente, fu utilizzato per la degenza dei *folli* a trattamento privato per i quali erano riservati migliori sistemazioni. Fu così

giro di una decina di anni, per far fronte alla insufficienza delle due strutture iniziali, ne furono acquisite di nuove.

Il primo statuto dell'ospedale risale al 5 febbraio del 1884.

I contrasti tra interessi di carattere privato della Famiglia Ricco e l'esigenza delle province di ridurre sempre di più i costi per il mantenimento dei folli si tradussero in contenziosi giudiziari.

Quando nel 1887 morì Federico Ricco gli subentrò nella gestione prima la moglie e poi i figli, ma i problemi logistici e quelli giuridici non trovarono soluzione. Fino ad arrivare alla stipula di un



che la “**Casa di cura privata Materdomini**” divenne succursale dell'ospedale di Nocera.

Proprio a Materdomini venne internato anche l'anarchico **Carlo Cafiero**, che vi finì i suoi giorni il 17 luglio 1892. Nato a Barletta il 1- settembre 1846, nel suo peregrinare per l'Europa aveva anche frequentato **Karl Marx** e **Friedrich Engels**, divenendo il primo divulgatore del “*Capitale*” di Marx in Italia. Nel 1872 ruppe con il comunismo marxista, si accostò al comunismo anarchico e ne fu tra i principali esponenti, insieme ad **Andrea Costa** e **Errico Malatesta**.

Il Manicomio di Nocera Inferiore diventò ben presto il terzo polo psichiatrico della Campania e nel

nuovo contratto che fissava un numero massimo di ricoverati per ogni succursale.

L'istituto, però, continuò a far registrare sovrappollamento, inadeguatezza delle strutture, insufficienza e cattiva qualità del cibo, un impari rapporto medico - pazienti, imperizia del personale di assistenza. Le inchieste che ne seguirono da parte del Consorzio interprovinciale, con le quali si intendeva giungere alla risoluzione rapida del contratto di concessione, si arenarono con l'inizio della grande guerra mentre la situazione di degrado della struttura portò alla nomina da parte del ministro dell'Interno di un Commissario in sostituzione dei concessionari.

La guerra condizionò la vita dell'Istituto. La mancanza di cibo portò ad un aumento del 20% dei morti e ad una drastica riduzione del personale medico e di assistenza, richiamato alle armi.

La situazione migliorò a conclusione del conflitto bellico. Si giunse comunque, nel 1924, alla risoluzione del contratto di concessione attraverso una faticosa transazione tra gli eredi Ricco e le province che assunsero la direzione diretta dell'ospedale psichiatrico, ad esclusione di quelle di Bari ed Avellino, che si erano distaccate dal consorzio rispettivamente nel 1920 e nel 1921.

Il nuovo Statuto fu approvato dal Ministro dell'Interno il 4 aprile 1928.

Dal 1931 al 1938, direttore del Manicomio è **Marco Levi Bianchini** che sosteneva la necessità di una pratica psicoanalitica nelle strutture manicomiali. Nell'ottobre del 1933 Levi Bianchini rileva con soddisfazione che nel manicomio di Nocera Inferiore era stata realizzata la «quasi assoluta abolizione dei mezzi meccanici di

contenzione». Da questa affermazione si intuisce quali erano state fino ad allora le pratiche attuate nel manicomio dagli infermieri, i quali, una volta «fissati» gli ammalati, li abbandonavano, pensando che in quello stato non erano in grado di nuocere a se stessi e agli altri.

Agli inizi degli anni '60 va a dirigere la Casa di cura di Materdomini un giovane psichiatra **Sergio Piro** che, in stretto contatto con **Franco Basaglia**, istituisce la seconda comunità terapeutica dopo quella di Gorizia.

Nel 1976 il manicomio di Nocera Inferiore arriva ad ospitare circa 3000 degenti provenienti dalle province di Salerno, Cosenza, Isernia e Campo-

basso, allontanando, così, i malati dai loro affetti. La legge 180 del 1978 avvia il processo di chiusura dei manicomi. Nel 1984 il «Vittorio Emanuele II» era ancora attivo e funzionante. La chiusura definitiva del manicomio avviene nel 1998 con la dimissione definitiva di tutti i pazienti.

Gli edifici costituenti il manicomio sono stati divisi in diverse aree e sottoposti ad accurati interventi di ristrutturazione: il «Padiglione lavoro» è stato destinato al Tribunale Circondariale, i padiglioni

Ventra, Sorveglianza donne e Servizi generali al Comune di Nocera Inferiore, la struttura degenza donne è occupata dal DSM e dalla UOSM di Nocera Inferiore, i padiglioni Ricco-Nicotera, la struttura centrale e quella dell'ex convento degli Olivetani ospitano uffici amministrativi dell'Asl di Salerno e la Fondazione CeRPS, costituita il 24 aprile del 2000, che tra le altre finalità ha quella della custodia, salvaguardia e valorizzazione dell'archivio, della bi-

blioteca e del museo dell'ex ospedale psichiatrico. In ultimo non si può non sottolineare l'impatto economico, sociale e culturale che ebbe l'Ospedale Psichiatrico su tutto il territorio circostante, non solo del comune di Nocera Inferiore.

Bibliografia

CARRINO C., SALOMONE G., L'Archivio dell'Ospedale Psichiatrico «Vittorio Emanuele II» di Nocera Inferiore 1882-1998, CASA EDITRICE FONDAZIONE CeRPS, NOCERA INFERIORE, maggio 2011

Sitografia

www.risorgimentonocerino.it



Notizie dal Consiglio

A cura di Barbara Barbato

Consigliere del COA di Nocera Inferiore

News CNF

Tratte dalla Banca dati

www.codicedeontologico-cnf.it

Avvocati stabiliti: il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia solo se rilasciato dalla U.N.B.R.

Ago 08, 2022

Il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea. Va, quindi, disattesa, per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell'elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).

Il COA di Milano chiede di sapere se l'Avvocato possa ottenere il passaggio dall'Albo ordinario degli Avvocati all'Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno (art. 19 L 247/12) di Milano, anche se l'incarico universitario si riferisce ad ateneo di altra città.

Mag 17, 2022

L'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12 prevede che "i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario".

Sul punto, già il parere n. 37/2013 aveva ritenuto che: "Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l'attività professionale – ai fini dell'individuazione dell'Ordine territorialmente competente all'iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene

indicato dall'istante all'atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest'ultimo, con la residenza. Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l'iscrizione all'Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza". Da un tanto si desume, a fortiori, che non è necessario che l'Università di appartenenza sia collocata nel circondario dell'Ordine presso il quale il docente a tempo pieno sia iscritto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 aprile 2022

Il COA di Foggia formula quesito in merito alla possibilità, per l'avvocato iscritto nel vigore della legge n. 247/12 e che sia abilitato alla docenza in materie giuridiche nella scuola secondaria di ricoprire cattedra anche a tempo determinato sul sostegno, sul potenziamento, o cattedre miste (docenza e sostegno).

Mag 12, 2022

L'articolo 19, comma 1 della legge n. 247/12 – nel porre eccezioni alla disciplina generale delle incompatibilità – rende compatibile con l'esercizio della professione forense l'insegnamento di "materie giuridiche [...] nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate".

Come ritenuto dal parere n. 45/2019, profilo assorbente ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata è l'essere immesso in ruolo ai fini dell'insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso. Così risulta dal quesito e pertanto la risposta va resa in termini positivi. In aggiunta, si consideri che le specifiche caratteristiche delle cattedre relative ad attività di sostegno, ad attività di potenziamento dell'offerta formativa e – a maggior ragione – alle cattedre cd. miste (che uniscono cioè alla docenza ordinaria anche le attività di sostegno di studentesse e studenti con disabilità o esigenze speciali), al netto di ogni altra considerazione, non escludono di per sé l'erogazione di insegnamento in materie giuridiche.

Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 20 aprile 2022

Il COA di Nola chiede di sapere se le segnalazioni inviate dalla Cassa e relative al mancato invio del Modello 5 diano luogo soltanto al procedimento di sospensione di cui all'articolo 29, comma 6, della

legge n. 247/12 o debbano essere inoltrate anche al Consiglio distrettuale di disciplina per gli adempimenti conseguenti.

Feb 17, 2022

Il mancato invio del Modello 5 – che pure dà luogo, per espressa previsione dell'articolo 29, comma 6, a provvedimento di sospensione adottato dal COA, la cui natura disciplinare è espressamente esclusa dalla legge – ha autonomo rilievo sul piano disciplinare (cfr. ex multis, CNF, sentenza 177 del 25 ottobre 2021). Ne consegue che le segnalazioni ricevute dalla Cassa debbano essere inviate anche al CDD, per gli adempimenti conseguenti.

Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 4 febbraio 2022

*News CASSA FORENSE
Tratte dal sito www.cassaforense.it*

Bando per l'assegnazione di borse di studio in favore di orfani titolari di pensione di reversibilità o indiretta – scadenza 30/11/2022

Art.1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di 350.000,00 in favore di orfani titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli orfani che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di:

- 1.000,00 lordi per la frequenza della scuola primaria;
- 1.500,00 lordi per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- 2.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

essere orfano e titolare di pensione di reversibilità o

indiretta erogata dalla Cassa;

essere iscritto, nell'anno scolastico/accademico 2021/2022, alla scuola primaria o secondaria di primo/secondo grado o all'università/istituti equiparati;

non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

essere in regola con il corso di studi frequentato. Sono considerati in regola coloro che:

frequentano la scuola dell'obbligo;

frequentano la scuola secondaria di secondo grado e non siano stati respinti per più di un anno;

frequentano l'università o istituti a essa equiparati, abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi e non siano oltre il primo anno fuori corso;

ISEE non superiore a 30.000,00.

ISEE non superiore a 30.000,00.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente o da chi ne ha la rappresentanza, deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 30 novembre 2022 a Cassa Forense - Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura - Via G. G. Belli, 5 — 00193 - Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

certificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4 lett. d) punti nn. 1.,2.,3.; in particolare, relativamente al punto n. 3, certificazione del piano di studi generale, suddivisa per ciascun anno accademico e con indicazione degli esami sostenuti fino alla data della domanda;

attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2022, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;

fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

Le borse di studio sono erogate fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale al valore ISEE.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, valore ISEE e data di nascita, nonché a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella domanda stessa.

Bando per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari figli di iscritti alla Cassa - scadenza 30/11/2022

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6 lett. d) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell'importo di 70.000,00, in favore di studenti universitari figli di iscritti alla Cassa.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli studenti universitari o di istituti equiparati che, alla data di presentazione della domanda, siano figli di iscritti alla Cassa o di iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo, e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di 2.000,00 lordi per la frequenza di università o di istituti a essa equiparati. Il predetto importo viene ridotto del 50% per coloro che hanno beneficiato della medesima misura assistenziale nell'anno 2021.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

essere figlio di un iscritto a Cassa Forense in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali (Modelli 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;

essere iscritto, nell'anno accademico 2021/2022, a università o istituti equiparati e non trovarsi oltre il primo anno fuori corso;

non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

aver superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con una media aritmetica e/o ponderata non inferiore a 27/30;

ISEE dell'iscritto alla Cassa non superiore a 30.000,00.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 30 novembre 2022 a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

certificazione piano di studi generale, suddivisa per ciascun anno accademico, con indicazione degli esami sostenuti fino alla data della domanda, della votazione e dei crediti formativi per ciascun esame;

attestazione ISEE dell'iscritto alla Cassa rilasciata nell'anno 2022, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;

copia del documento di identità del richiedente.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

Le borse di studio sono erogate, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale al valore ISEE. Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, valore ISEE e data di nascita del beneficiario, nonché a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella domanda stessa.

Bando per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani malati cronici o lungodegenti - scadenza 18/01/2023

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10 lett. f) del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 200.000,00 per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n. 247/12 né cancellati dall'Albo, o siano titolari di trattamenti di pensione erogata dalla Cassa e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Non possono beneficiare del contributo coloro che godono della copertura assicurativa collettiva per la non autosufficienza (LTC).

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, non può superare l'importo di 8.000,00 in caso di ricovero per l'intera annualità.

In caso di minor durata, il contributo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo ricovero.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;

aver dimorato nel corso dell'anno 2022 in casa di riposo o istituto di ricovero pubblico o privato per anziani, malati cronici o lungodegenti o in struttura equiparata;

aver sostenuto, per la retta, una spesa non soggetta a rimborso, totale o parziale, da parte di altri Enti.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo, sottoscritta dal richiedente o da chi ne ha la legale rappresentanza, deve essere inviata, a pena di inammissibilità,

entro le ore 24,00 del 18 gennaio 2023 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193

—Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it). Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità del richiedente e di chi ne abbia rappresentanza;
 - certificato di stato di famiglia rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
 - copia dell'eventuale provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno;
 - documentazione dalla quale risulti il periodo di ricovero;
 - documentazione attestante il pagamento della retta;
 - autocertificazione attestante che la spesa è a completo carico del beneficiario e che non è soggetta a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti.
- La documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) non è sostituibile con autocertificazione.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Graduatoria

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria formata con criterio inversamente proporzionale all'importo risultante dalla somma del reddito del beneficiario e del 50% di quello del coniuge o della parte dell'unione civile.

Avranno priorità in graduatoria coloro che non hanno percepito il contributo tramite il medesimo bando indetto per l'anno 2021.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della

domanda e reddito utilizzato ai fini della graduatoria stessa, nonché a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Bando per l'assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale – scadenza 18/01/2023

Art. 1 – Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 1.500.000,00 per l'acquisizione di specifiche competenze relative all'esercizio dell'attività professionale forense. A titolo esemplificativo e non esaustivo il contributo non verrà erogato per la frequenza ai corsi di preparazione all'esame di notaio, di magistrato e per l'insegnamento negli istituti scolastici.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono esclusi dalla partecipazione al bando i titolari di pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa e gli iscritti alla Cassa titolari di pensione dirette di altri enti.

Art. 3 - Importo

L'importo del contributo è pari al 50% della spesa documentata, al netto di IVA, per la frequenza di un unico master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di durata non inferiore a 30 ore, concluso nell'anno 2022. Il contributo erogato non può essere superiore a 4.000,00.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 è richiesto di essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 18 gennaio 2023 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

copia della fattura/ricevuta relativa alla spesa sostenuta; copia dell'attestato di frequenza, con indicazione della data di conclusione e del numero di ore di durata del corso/master/scuola di specializzazione.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo.

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all'anno 2021.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi dall'anno 2015 fino all'anno 2021 saranno postergati nell'erogazione del contributo ove le risorse previste nel bando non siano esaurite.

Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto e ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet l'elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito netto professionale relativo all'anno 2021 e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta dal richiedente.

Bando per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista – scadenza 18/01/2023

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. b3) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 luglio 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento di 250.000,00, per l'acquisizione del titolo di cassazionista.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art.3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di 1.500,00 lordi e verrà riconosciuta in favore di coloro che risulteranno aver superato la verifica finale di idoneità in base ai risultati che verranno comunicati dal C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense). La borsa di studio è cumulabile con quella erogata dal C.N.F. con integrazione nei limiti degli importi sopraindicati.

Art.4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- aver sostenuto per il corso indetto per l'anno 2021 la verifica finale di idoneità di cui all'art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del C.N.F. per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- non aver superato il 45- anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;

non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per la frequenza del corso di cui alla precedente lett. a), ad eccezione della borsa di studio erogata dal C.N.F.;

inviare il modulo di domanda corredata della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

Art.5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 18 gennaio 2023 esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere uti-

lizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d'identità;
- autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 – Graduatoria

Le borse di studio sono erogate secondo una graduatoria formata in base all'età anagrafica a partire dalla minore.

In caso di uguale età anagrafica prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2021, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base dell'età anagrafica, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021.

Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, data di nascita del richiedente e anzianità di iscrizione all'Albo.

Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
STATISTICHE AGGIORNATE AL 23/08/2022

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	524	18	1	0	543
Avvocati (non cassazionisti)	1494	15	2	16	1527
Totale	2018	33	3	16	2070

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	151	8	0	0	159
Avvocati (non cassazionisti)	775	9	0	3	787
Totale	926	17	0	3	946

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	373	10	1	0	384
Avvocati (non cassazionisti)	719	6	2	13	740
Totale	1092	16	3	13	1124

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	182	258	440
Praticanti Abilitati	60	105	165
Totale	242	363	605

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1366	1309	2675

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
40	1	2



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC